



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATU DE SA PROGRAMMATZIONE, BILANTZU, CRÈDITU E
ASSENTU DE SU TERRITORIU

ASSESSORATO DELLA PROGRAMMAZIONE, BILANCIO, CREDITO E
ASSETTO DEL TERRITORIO

Centro Regionale Di Programmazione

**PROGRAMMAZIONE UNITARIA 2024-2029
MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE
(D.G.R. n. 42/34 del 6.11.2024)**

**AVVISO
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI INVESTIMENTO DA FINANZIARE
ATTRAVERSO CONTRATTI DI INVESTIMENTO**

TIPOLOGIA DELLA PROPOSTA: TURISTICO-RICETTIVO

**Contratto di Investimento (CI)
(D.G.R. n. 10/24 del 18.02.2025)**

Approvato con Determinazione n. 4905/536 del 18.06.2025

Sommario

Sezione I - Finalità e risorse	2
Art. 1 Finalità e oggetto	2
Art. 2 Dotazione finanziaria	2
Sezione II - Beneficiari, interventi e spese ammissibili, tipologia di agevolazione	3
Art. 3 Beneficiari e condizioni soggettive di ammissibilità	3
Art. 4 Proposte di Investimento: dimensioni, caratteristiche e condizioni di ammissibilità	5
Art. 5 Tipologia spese ammissibili	8
Art. 6 Condizioni di ammissibilità delle spese	10
Art. 7 Tipologia di agevolazione, regime e intensità dell'aiuto	11
Art. 8 Combinazione della sovvenzione con finanziamenti a valere sul Fondo di competitività	13
Sezione III - Procedura di selezione e sottoscrizione del Contratto di Investimento	15
Art. 9 Procedura di selezione	15
Art. 10 Fase preselettiva e negoziale	15
Art. 11 Fase valutativa della Domanda di accesso al Contratto di Investimento	21
Art. 12 Concessione delle agevolazioni	25
Art. 13 Obblighi del beneficiario	26
Sezione IV - Realizzazione della Proposta di Investimento	27
Art. 14 Attuazione dell'iniziativa	27
Art. 15 Variazioni	28
Art. 16 Disposizioni specifiche per le variazioni in caso di aggregazione	30
Art. 17 Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni	30
Art. 18 Controlli e monitoraggio	31
Art. 19 Revoche e rinunce	32
Art. 20 Cumulo	34
Sezione V - Disposizioni finali	34
Art. 21 Informazioni sul Procedimento amministrativo	34
Art. 22 Soggetto istruttore e gestore	34
Art. 23 Informativa sul trattamento dei dati personali	34
Art. 24 Comunicazioni	36
Art. 25 Disposizioni Finali	36
Appendice: Definizioni	37

Sezione I - Finalità e risorse

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Con il presente Avviso, adottato in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 10/24 del 18 febbraio 2025 “Programmazione Unitaria 2024-2029. PR Sardegna FESR 2021-2027 e PN JTF Italia 2021-2027. Direttive di attuazione per il sostegno alle imprese attraverso Contratti di investimento. Approvazione definitiva” (di seguito Direttive), la Regione Autonoma della Sardegna intende contribuire al raggiungimento degli obiettivi definiti dalla Programmazione unitaria 2024-2029, in attuazione di quanto previsto dall'Ambito strategico 2.9 “Sviluppo economico e sociale sostenibile” del Programma Regionale di Sviluppo (PRS) 2024-2029¹, nonché di quanto previsto dal PR Sardegna FESR 2021-2027 e PN JTF Italia 2021-2027, e specificatamente:

- rafforzare la crescita sostenibile, la competitività e la creazione di posti di lavoro per le PMI, (Priorità 1 - Competitività intelligente e Priorità 3 - Transizione verde del PR Sardegna FESR 2021-2027) e per le grandi imprese (Strategie del PRS 2024-2029 e risorse regionali), grazie agli investimenti produttivi;
- rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (Priorità 5 - Sardegna più sociale e inclusiva del PR Sardegna FESR 2021-2027);
- consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi (JTF), attraverso il Sostegno alla transizione e alla diversificazione dell'economia locale, anche attraverso progetti di ricerca. Priorità 1 - Sostegno alla transizione del Sulcis Iglesiente del PN JTF Italia 2021-2027;
- superare la stagionalità della domanda turistica, puntando sul turismo di qualità capace di integrare cultura, agricoltura e artigianato e sviluppando e diversificando l'offerta.

2. Il presente Avviso dà attuazione agli obiettivi programmatici predetti e mira a:

- favorire il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, rifunzionalizzando in chiave turistico-ricettiva edifici dismessi e valorizzando il patrimonio storico artistico-rurale;
- sostenere il miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici, riqualificando e migliorando gli standard di offerta, con il duplice obiettivo di innalzare la capacità competitiva delle imprese e di promuovere un'offerta turistica sostenibile, dal punto di vista ambientale ed energetico, accessibile, inclusiva, responsabile e basata sull'innovazione e digitalizzazione dei servizi;
- sostenere la transizione ecologica del sistema di produzione e di consumo regionale e la crescita dell'economia circolare nonché la transizione energetica, con focus sulla produzione di energia da fonti rinnovabili.

3. L'Avviso disciplina le modalità di presentazione e valutazione delle Proposte di Investimento da finanziare attraverso la sottoscrizione di un Contratto di Investimento.

Art. 2 Dotazione finanziaria

1. Le risorse finanziarie attivate con il presente Avviso, in termini di sostegno pubblico, sono pari a euro 42.000.000,00 (euro quarantaduemilioni/00), di cui:

- a) euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 - OS 1.3;
- b) euro 2.000.000,00 (euro duemilioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 3 - OS 2.1, 2.2, 2.3;
- c) euro 3.000.000,00 (euro tremilioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 5 – OS 4.6.
- d) euro 20.000.000,00 (euro venti milioni/00) nella forma di finanziamento pubblico diretto, a condizioni di mercato, attraverso il Fondo Competitività, a valere sulle risorse del Programma Regionale

¹ Si fa riferimento, in particolare, alle Strategie 2.9.1 “Fare della Sardegna una Regione competitiva e attrattiva” e 2.9.5 “Sardegna crocevia di culture, commerci e turismo. Isola dell'ospitalità”.

Sardegna FESR 2021-2027, Priorità 1 - OS 1.3 e sulle risorse regionali già a disposizione dello strumento finanziario;

- e) euro 5.000.000,00 (euro cinque milioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse del PN JTF Italia 2021-2027, Priorità 1;
- f) euro 10.000.000,00 (euro dieci milioni/00) nella forma di sovvenzioni a valere sulle risorse regionali provenienti dalle restituzioni del Fondo FRAI, del Fondo di Garanzia regionale e dei Fondi attivati nel ciclo di Programmazione 2014-2020.

2. La dotazione complessiva è ripartita come segue:

- euro 22.000.000,00 (euro ventuno milioni cinquecentomila/00) in favore delle MPMI;
- euro 20.000.000,00 (euro ventuno milioni cinquecentomila/00) in favore delle Grandi Imprese a valere sulle risorse di cui alle lettere d) e f) del precedente comma.

3. Al fine di assegnare l'intero contributo spettante all'ultima domanda risultata ammissibile, le risorse potranno essere integrate con dotazioni aggiuntive, derivanti anche da risorse liberate e rese disponibili dai precedenti cicli di Programmazione 2014-2020 e 2007-2013. L'integrazione sarà disposta dal Direttore pro tempore del Centro regionale di Programmazione con propria determinazione.

4. L'Amministrazione regionale si riserva di aumentare la dotazione complessiva del presente Avviso, previa deliberazione della Giunta regionale.

Sezione II - Beneficiari, interventi e spese ammissibili, tipologia di agevolazione

Art. 3 Beneficiari e condizioni soggettive di ammissibilità

1. Beneficiari della misura di sostegno sono le imprese che possono aderire al presente Avviso in forma singola o aggregata mediante il ricorso al contratto di rete.

2. Ogni impresa può presentare una sola Manifestazione di Interesse, pena l'inammissibilità di tutte le manifestazioni presentate.

3. Nel caso di presentazione della Manifestazione di Interesse in forma aggregata, il contratto di rete, costituito da un numero massimo di 4 imprese non associate o collegate tra loro, deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione della Proposta di Investimento presentata, che deve essere unitaria e coerente. Il contratto deve prevedere:

- a. la suddivisione delle competenze, delle attività, dei costi e delle spese a carico di ciascun partecipante;
- b. la nomina obbligatoria dell'organo comune, che agisce in veste di mandatario dei partecipanti, attraverso il conferimento da parte dei medesimi, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, di un mandato collettivo con rappresentanza per tutti i rapporti con la Regione Sardegna, il Soggetto istruttore e ogni altro soggetto coinvolto in ogni fase della procedura. All'organo comune competono tutti gli adempimenti connessi all'adesione al presente Avviso e, in caso di ammissione al finanziamento, il coordinamento del progetto, della gestione amministrativa e della rendicontazione;
- c. l'indicazione delle altre imprese che realizzano gli investimenti nell'ambito della Proposta di Investimento, aventi il ruolo di aderenti.

4. I soggetti che presentano manifestazione di interesse in forma singola non possono aderire a Manifestazioni di interesse presentate da soggetti aggregati.

5. Ai fini della classificazione delle imprese, con la relativa distinzione per dimensione in "micro", "piccola", "media" o "grande" impresa, si applicano i criteri indicati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014. Le grandi imprese potranno essere finanziate esclusivamente con risorse regionali.

6. I Soggetti proponenti, alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, devono trovarsi nelle seguenti condizioni:

- a. essere regolarmente costituiti e iscritti nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata alla data di autorizzazione alla sottoscrizione del contratto di investimento la disponibilità della sede oggetto di intervento sul territorio regionale, che dovrà essere mantenuta per almeno 5 anni, dall'ultimazione della Proposta di Investimento agevolata;
- b. essere in regime di contabilità ordinaria;
- c. appartenere, salvo quanto previsto alla lettera successiva, ai settori di attività turismo così come inquadrate all'INPS, e ricomprese nelle seguenti sezioni e/o gruppo della classificazione ATECO 2025:

(I) ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE, limitatamente ai codici 55.10, 55.30 e 56.11

Con riferimento ai codici 55.10 e 55.30 sono ammissibili interventi proposti aventi ad oggetto unicamente strutture ricettive alberghiere e ricettive all'aria aperta come disciplinate dalla L.R. n. 16/2017 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative, ossia alberghi, alberghi residenziali, condhotel, villaggi albergo, alberghi diffusi, alberghi rurali, campeggi, villaggi turistici e marina resort.

Sono equiparate alle imprese predette quelle svolgenti attività di enoturismo, di cui alla L.R. n. 12/2021 e relative direttive di attuazione (D.G.R. n. 25/1 del 02.08.2022)².

- d. nel caso di proposte finalizzate alla diversificazione dell'attività di impresa dovrà essere presentata una dichiarazione di impegno all'iscrizione, alla data di conclusione dell'investimento o in data precedente e pena decadenza, per uno dei codici ATECO di cui alla precedente lettera c);
- e. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
- f. avere l'unità produttiva oggetto di intervento in Sardegna, o nel territorio eleggibile per l'ipotesi di Proposte di Investimento presentate a valere sul PN JTF Italia 2021-2027. Le imprese prive di sede o unità attiva nei territori sopra indicati devono impegnarsi ad attivarla entro la data di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto di Investimento.

7. Non possono essere ammessi a contributo i Soggetti proponenti per i quali ricorrano le seguenti ulteriori condizioni:

- a. essere impresa "in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, articolo 2, punto 18, come integrato e modificato dal Regolamento (UE) 2023/1315;
- b. trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato liquidatorio, concordato semplificato, liquidazione controllata o in qualsiasi altra procedura estintiva equivalente secondo la normativa vigente di diritto interno di cui al Decreto legislativo n. 14 del 12 gennaio 2019 "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155" e s.m.i.;
- c. sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati nell'articolo 85 del Decreto legislativo n. 159/2011 di cause di decadenza, di sospensione, o divieto previste dall'articolo 67, o tentativi di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'articolo 84 comma 4 del medesimo decreto;
- d. applicazione della sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del Decreto legislativo n. 231/2001, o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;

² Per lo svolgimento delle attività di enoturismo (Direttive di attuazione della D.G.R. n. 25/1 del 02.08.2022 "Disciplina dell'enoturismo in Sardegna. Direttive di attuazione. Legge regionale 21 giugno 2021, n. 12", con esclusione del comma 1, art.5) sono ammesse: le imprese che operano nel settore della trasformazione e commercializzazione del vino (cantine, cantine sociali cooperative e i loro consorzi alle quali i soci conferiscono i prodotti dei propri vigneti per la produzione, la lavorazione e la commercializzazione del vino); l'imprenditore turistico nell'esercizio dell'attività di turismo rurale, inteso come attività alberghiera svolta negli "alberghi rurali", come definiti dall'art. 14, terzo comma, lettera c, della legge regionale 28 luglio 2017, n. 16; le imprese agroindustriali che svolgono attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti vitivinicoli

- e. intervenuta condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Decreto legislativo n. 36/2023 per i reati di cui al medesimo articolo;
 - f. accertamento in via definitiva di violazioni gravi degli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali. La disposizione non si applica nell'ipotesi in cui il beneficiario abbia ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della domanda;
 - g. affidamento di incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del Decreto legislativo n. 165/2021 (Divieto di pantouflage);
 - h. mancata stipula di contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, comma 1, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del Codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale, come previsto dall'articolo 1, commi 101 e 102 della Legge n. 213/2023 e ss.mm.ii., nel rispetto dei termini temporali previsti dal Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 393, salvo ulteriori proroghe;
 - i. non essere in regola con le previsioni in tema di normativa "antiriciclaggio";
 - j. esclusivamente per la realizzazione degli investimenti relativi a Proposte di Investimento per le quali si richiedano gli aiuti di cui all'art. 14 ("Aiuti a finalità regionale agli investimenti") del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER) e ss.mm.ii., non aver effettuato nei due anni precedenti la presentazione della Manifestazione di Interesse una delocalizzazione verso l'unità produttiva oggetto dell'investimento;
 - k. non essere in regola con le previsioni di cui all'art. 14⁴ della L.R. n. 5/2016 e ss.mm.ii.
8. In caso di partecipazione in forma aggregata tutte le imprese devono rispettare tutte le condizioni di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo. Con riferimento al requisito dimensionale, almeno il 70% delle imprese aderenti deve rientrare nella categoria delle MPMI, in caso di contratto di rete con due sole imprese aderenti almeno una deve essere MPMI.

Art. 4 Proposte di Investimento: dimensioni, caratteristiche e condizioni di ammissibilità

1. La Proposta di Investimento (di seguito indicata anche Progetto) deve riguardare la realizzazione di un Piano di Investimenti Produttivi e, eventualmente solo per le MPMI, di un Piano di Servizi di consulenza. Non è ammissibile un Piano che non preveda Investimenti Produttivi.

2. La Proposta di Investimento, ai fini dell'ammissibilità, deve perseguire le finalità indicate all'art. 1 del presente Avviso e avere ad oggetto almeno una delle tipologie di investimento indicate alle seguenti lettere b)

³ Decreto-Legge 31 marzo 2025, n. 39. Art. 1 - Misure urgenti in materia di polizze catastrofali. 1. Il termine previsto all'articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, è così differito: a) per le imprese di medie dimensioni, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775 della Commissione, del 17 ottobre 2023, al 1° ottobre 2025; b) per le piccole e microimprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775, al 31 dicembre 2025. 2. Per le imprese di cui al comma 1, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica con decorrenza dalla medesima data in cui sorge l'obbligo assicurativo. 3. Il termine di cui all'articolo 1, comma 101, della legge n. 213 del 2023 resta fermo per le grandi imprese, come definite ai sensi della direttiva delegata (UE) 2023/2775. In tal caso, la disposizione di cui all'articolo 1, comma 102, della legge n. 213 del 2023 si applica decorsi novanta giorni dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo.

⁴ A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge la concessione di vantaggi economici ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) da parte delle amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), e delle loro società controllate e partecipate, in favore di persone fisiche, persone giuridiche o enti di fatto, ad eccezione degli enti locali come individuati dall'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e delle aziende sanitarie del territorio regionale, è subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli articoli 38 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)), con cui il diretto interessato o il legale rappresentante dichiara che le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2 bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate non abbiano maturato nei confronti del beneficiario, a qualsiasi titolo, crediti dichiarati inesigibili negli ultimi cinque anni o, comunque, non totalmente recuperati, eccezion fatta per i crediti estinti a seguito di accordo transattivo o disposizione normativa, che preveda la rinuncia, totale o parziale, ai medesimi crediti. A tal fine, rilevano i crediti per i quali le amministrazioni del sistema Regione di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 della legge regionale n. 31 del 1998 e le loro società controllate e partecipate, o altro soggetto incaricato, siano in possesso di un titolo esecutivo o altro titolo idoneo alla riscossione coattiva.

e c):

- a) la realizzazione o l'ampliamento di strutture ricettive alberghiere o all'aria aperta, nel rispetto delle previsioni contenute nella L.R. n. 16/2017 e ss.mm.ii. e relative disposizioni attuative, con utilizzo, ove possibile, di materiali sostenibili e di tecniche costruttive attente alla sostenibilità globale, una gestione dei rifiuti da cantiere attenta a massimizzare il recupero e con attenzione all'efficienza energetica. Gli interventi ammissibili sono i seguenti:
 - i. il recupero fisico e/o funzionale di strutture non ultimate, legittimamente iniziate;
 - ii. il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di immobili che presentano interesse artistico e storico per i quali, alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse, sia intervenuta la dichiarazione di cui all'art. 13 del D. Lgs. n. 42 del 22/01/2004 (Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) purché la capacità ricettiva a conclusione dell'intervento non sia inferiore a n. 7 camere;
 - iii. il restauro e risanamento conservativo, la ristrutturazione o la manutenzione straordinaria di edifici rurali salvaguardando le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'immobile originario, ai fini della tutela e la valorizzazione del patrimonio storico artistico-rurale;
 - iv. il recupero e riqualificazione di edifici abbandonati da almeno tre anni, in tal caso eventuali incrementi volumetrici sono ammessi nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali vigenti;
 - v. la realizzazione di nuovi edifici NZEB; nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 4-bis del D.lgs. n. 192/2005 e ss.mm.ii.;
 - vi. la realizzazione di infrastrutture o impianti per l'erogazione di servizi funzionali integrati e accessori per il miglioramento dell'offerta turistica territoriale con l'obiettivo di favorire la destagionalizzazione dei flussi turistici o volti a incrementare il livello di attrattività turistica e caratterizzazione dell'ambito territoriale di riferimento.
 - b) la realizzazione di interventi su immobili esistenti e già destinati a strutture ricettive alberghiere al fine del miglioramento della sostenibilità energetica e ambientale o per l'adattamento al cambiamento climatico. In tal caso saranno ammesse le spese per gli interventi di efficienza energetica delle strutture, per la minimizzazione dei consumi energetici (es. efficientamento delle strutture e degli impianti, domotica e altre soluzioni intelligenti per la gestione dei consumi), di installazione di nuovi impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici e muniti di sistema di accumulo, di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, che siano destinate ad uso esclusivo della struttura turistica oggetto dell'intervento; di acquisto di macchine di cogenerazione finalizzate alla produzione di energia elettrica ed energia termica, per opere idrauliche ed elettriche per la messa in funzione della macchina di cogenerazione e per il collegamento degli impianti attuali; per la progettazione, spese per l'espletamento delle pratiche per l'allacciamento alla connessione della rete elettrica, soluzioni che migliorino la gestione delle acque e/o impatto idrico minimo (es. raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche, irrigazione delle aree a verde ad elevata efficienza idrica, impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua, ecc.), misure di adattamento ai cambiamenti climatici (es. pavimentazioni esterne che garantiscano la massima permeabilità dei terreni, sistemi di drenaggio urbano sostenibile, de-impermeabilizzazione di aree pertinenziali, tecniche di raffrescamento passivo e ventilazione naturale, tetti e schermature verdi, ecc.);
 - c) la realizzazione di infrastrutture, impianti o l'acquisto di attrezzature o di servizi che permettano a persone con esigenze speciali la fruizione dell'offerta ricettiva ed eventualmente degli attrattori presenti nell'ambito territoriale di riferimento. In tal caso saranno ammesse le spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche quali la sostituzione di finiture, il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici, il rifacimento di scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o piattaforme elevatrici, la realizzazione ex novo di impianti igienico sanitari, l'adozione di sistemi e tecnologie volte alla facilitazione della comunicazione ai fini dell'accessibilità;
 - d) la realizzazione di interventi di digitalizzazione, in tal caso saranno ammissibili le spese per l'acquisto di soluzioni hardware e software per l'accessibilità ai servizi applicativi e il relativo sviluppo, l'introduzione di soluzioni per la gestione informatizzata delle prenotazioni e di pagamento, la creazione e gestione di contenuti digitali per la promozione dell'offerta turistica.
3. Ai fini dell'ammissibilità, la Proposta di Investimento deve garantire il rispetto del principio "non arrecare un

danno significativo" (Do No Significant Harm - DNSH), ai sensi dell'art. 9, comma 4, del Regolamento (UE) 2021/1060, e dei relativi elementi di mitigazione indicati nel Rapporto Ambientale e nello Studio di incidenza definiti in ambito VAS, e l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, ai sensi dell'art. 73, comma 2, lettera j, del sopra citato Regolamento, in conformità ai Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PR Sardegna FESR 2021-2027 e del PN JTF Italia 2021-2027.

4. La Proposta di Investimento, ai fini dell'ottenimento e del calcolo delle agevolazioni, deve avere una dimensione complessiva compresa tra i valori di seguito indicati e differenziati in ragione della dimensione di impresa.

Dimensione impresa	Soglia minima della Proposta	Soglia massima della Proposta
Piccola	3.000.000	15.000.000
Media	3.000.000	20.000.000
Grande	3.000.000	25.000.000

Per le Proposte di Investimento da realizzare a valere sul PN JTF Italia 2021-2027 l'importo deve essere compreso tra euro 1.500.000 e la soglia massima indicata nella tabella precedente, con riferimento alla dimensione di impresa.

5. Qualora la Proposta di Investimento sia presentata da più imprese in forma aggregata tramite lo strumento del contratto di rete, la quota della Proposta di Investimento di competenza del mandatario e delle singole imprese aderenti non deve essere inferiore a euro 1.500.000.

6. Ove nella Proposta di Investimento siano inserite spese che determinano il superamento delle soglie massime indicate al comma 4 del presente articolo, il Beneficiario dovrà garantirne la copertura e, se necessarie per rendere organico e funzionale l'investimento, dovranno essere integralmente sostenute entro i termini previsti per la conclusione del Progetto.

7. Le Proposte di Investimento di importo complessivo inferiore al valore minimo indicato al comma 4 non sono ammesse ad agevolazione.

8. Il valore della Proposta è dato dalla somma del valore dei singoli piani che lo compongono, e deve essere ricompreso nei limiti previsti all'art. 4, comma 4, delle Direttive, nonché rispettare i massimali di seguito indicati:

Tipologia piano	% di incidenza massima sul valore complessivo del Progetto
Investimenti Produttivi (IP)	100%
Servizi di consulenza (S)	20%

9. Le Proposte di Investimento devono essere coperte dal punto di vista finanziario con risorse pubbliche e private, queste ultime possono consistere in finanziamenti concessi dalle banche e/o intermediari finanziari o da mezzi propri apportati dal soggetto proponente in misura non inferiore al minimo previsto dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii⁵.

10. Non possono beneficiare delle agevolazioni previste dal presente Avviso le Proposte di Investimento che ricadono nei campi di esclusione di intervento di cui all'articolo 7 del Regolamento UE n. 2021/1058.

11. La Proposta di Investimento deve riferirsi a una o più unità produttive tutte localizzate in Sardegna, o in caso di Proposta di Investimento presentata a valere sui fondi del PN JTF Italia 2021-2027 all'interno dei territori eleggibili. Qualora l'intervento riguardi più unità produttive, gli interventi su ciascuna di esse sono ammissibili solo se organici e funzionali alla realizzazione del Progetto.

12. L'unità produttiva nella quale sono realizzati gli investimenti deve essere conforme alla normativa vigente in materia edilizia, urbanistica e paesaggistica. Se gli immobili esistenti richiedono una variazione della destinazione d'uso e/o di atti in sanatoria per opere realizzate senza la necessaria autorizzazione, deve essere

⁵ Punto 14 - art. 14 del Regolamento (UE) n. 651/2014. "Il beneficiario dell'aiuto apporta un contributo finanziario pari almeno al 25 % dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o mediante finanziamenti esterni, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico".

prodotta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesta la sussistenza delle condizioni per la variazione e/o la sanatoria a firma congiunta del legale rappresentante dell'impresa e di un tecnico abilitato. Nel caso di beni pubblici è sufficiente la dichiarazione dell'Ente che ne ha la disponibilità.

13. Ove la Proposta di Investimento ricomprenda interventi soggetti al rilascio di titoli autorizzatori o abilitativi devono sussistere, alla data di presentazione della Manifestazione di interesse, le condizioni di assentibilità nel rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e paesaggistici vigenti.

14. Nel caso in cui la Proposta di Investimento riguardi un immobile non di proprietà del Beneficiario, ma nella disponibilità dello stesso, deve essere prodotta una dichiarazione del proprietario attestante l'assenso alla realizzazione dell'investimento previsto, salvo che il caso in cui il titolo di disponibilità già preveda esplicitamente tale assenso.

15. La disponibilità del suolo e di tutti gli immobili esistenti e facenti parte dell'unità produttiva oggetto di intervento deve essere dichiarata ai fini dell'ammissibilità della Proposta e dimostrata dal Soggetto proponente, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 11 del presente Avviso, con idonei titoli registrati e trascritti. In relazione alle particolari specificità che caratterizzano il contratto di comodato, e la conseguente inadeguatezza a garantire la stabilità delle operazioni, la disponibilità degli immobili non può essere attestata unicamente attraverso tale forma contrattuale, ma dovrà essere prodotto specifico accordo tra le parti di rinuncia espressa alla restituzione fino alla scadenza del termine di cinque anni dalla conclusione dell'operazione. Nel caso in cui la Proposta di investimento preveda l'acquisto del terreno/ suolo aziendale, la sua concessione o assegnazione, o l'acquisto di immobili, la disponibilità degli stessi deve essere acquisita dal Proponente, pena decadenza, entro il termine per la sottoscrizione del Contratto di investimento, previsto dall'articolo 12, comma 2 del presente Avviso.

16. In ogni caso il Beneficiario deve avere la disponibilità del bene per una durata residua pari a 5 anni dalla conclusione dell'operazione ammessa ad agevolazione e, ove pertinenti, nel rispetto delle seguenti disposizioni specifiche:

- per i Progetti realizzati all'interno di concessioni demaniali, alla durata prevista dal provvedimento di concessione dell'aiuto o, in caso di durata inferiore, deve avere il diritto di realizzare innovazioni che possano essere trasferite al subentrante nella concessione demaniale, garantendo che gli interventi realizzati in esecuzione del Progetto possano essere mantenuti nella destinazione d'uso per almeno 5 anni dopo la conclusione;

- per i Progetti realizzati all'interno di agglomerati industriali ovvero di aree attrezzate, individuati da Piani Regolatori di Consorzi industriali, di cui all'art. 36, comma 4 della Legge n. 317/91 e successive modifiche e integrazioni, o da Piani per Insediamenti Produttivi predisposti da Amministrazioni comunali, la piena disponibilità si intende comprovata attraverso un atto formale di assegnazione di un lotto specificatamente individuato nel quale siano indicati i tempi massimi entro i quali dovrà essere definita la procedura di esproprio dell'area e, comunque, tenendo conto anche del livello attuale e futuro di infrastrutturazione dell'area, potrà essere consentito concretamente l'insediamento nel lotto e, soprattutto, l'avvio a realizzazione del programma da parte dell'impresa assegnataria; tali tempi massimi, ai fini dell'accoglimento della domanda di agevolazione, dovranno risultare compatibili con quelli previsti dall'impresa per la realizzazione del programma medesimo. Il riferimento ad un "lotto specificatamente individuato" deve intendersi soddisfatto attraverso l'indicazione della superficie del lotto stesso, corredata da una planimetria della zona con l'individuazione di massima del lotto medesimo che ne mostri la conformazione.

17. La Proposta di Investimento deve essere realizzata entro il termine massimo di 42 mesi dalla stipula del Contratto di Investimento e, in ogni caso, non oltre il 30.08.2029.

Art. 5 Tipologia spese ammissibili

1. Sono ammessi i costi per investimenti materiali e immateriali e quelli per servizi di consulenza, nel rispetto delle disposizioni che seguono.

2. Sono ammissibili ad agevolazione l'acquisto o la costruzione di immobilizzazioni materiali, anche mediante

locazione finanziaria, e l'acquisto di immobilizzazioni immateriali, nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii. e dal Regolamento (UE) 2121/1060 e ss.mm.ii. e dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2025, n. 66, nella misura in cui queste sono necessarie alla finalità del Progetto. Dette spese riguardano:

- a) acquisto del terreno/suolo aziendale e sue sistemazioni, nei limiti del 10% del complessivo investimento produttivo ammissibile, per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%;
- b) immobili e/o opere murarie e assimilate (incluso l'acquisto dell'immobile), le quali non possono eccedere cumulativamente il 50% del valore del Progetto ammesso ad agevolazione. Qualora le spese rientranti in tale categoria abbiano ad oggetto, in via prevalente, la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione di immobili esistenti, anche attraverso la demolizione selettiva, la riqualificazione energetica e ambientale degli immobili, l'utilizzo di materiali riciclati e/o riciclabili, di materiali naturali o bio-based, l'adozione di tecniche di bioedilizia e l'eliminazione delle barriere architettoniche, la percentuale di cui al primo capoverso è elevata al 70% del complessivo valore del Progetto ammesso ad agevolazione;
- c) acquisto di impianti, macchinari, e attrezzature varie, nuovi di fabbrica. Rientrano in tale categoria l'acquisto di arredi, ivi inclusa l'illuminotecnica, le spese per la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili o di impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie) destinati a soddisfare i fabbisogni dell'unità produttiva oggetto di intervento e dimensionati alle esigenze della medesima, soluzioni per la minimizzazione dei consumi energetici (es. efficientamento delle strutture e degli impianti, domotica e altre soluzioni intelligenti per la gestione dei consumi), nonché soluzioni che migliorino la gestione delle acque e/o a impatto idrico minimo (es. raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche, irrigazione delle aree a verde ad elevata efficienza idrica, impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua);
- d) investimenti in digitalizzazione, esclusi i costi di intermediazione, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma, nella misura massima del 5%. Per le grandi imprese, i costi degli attivi immateriali sono ammissibili non oltre il 50% dei costi totali d'investimento ammissibili per l'investimento iniziale. Per le MPMI è ammissibile il 100% dei costi degli attivi immateriali. Rientrano in tale categoria l'acquisto di modem, router e impianti wi-fi, la realizzazione di infrastrutture server, connettività, sicurezza e servizi applicativi, l'acquisto di software e relative applicazioni per siti web ottimizzati per il sistema mobile, l'acquisto di licenze software per la gestione delle relazioni con i clienti, anche con il sistema CRM – Customer Relationship Management di software ERP – Enterprise Resource Planning per la gestione della clientela e dei processi di marketing, vendite (comprese le spese per l'effettuazione di pagamenti elettronici), amministrazione e servizi al cliente o necessarie per il collegamento all'hub digitale del turismo di cui alla misura M1C3-I.4.1 del PNRR, l'acquisto programmi software per piattaforme informatiche per la promozione e commercializzazione digitale di servizi e offerte innovative. Gli investimenti proposti devono essere conformi agli standard normativi definiti dai Regolamenti attuativi della Direttiva Ecodesign e successivi aggiornamenti Regolamento (EU) n. 617/2013 (computers and computer servers), Regolamento (EU) n. 2019/2021 (electronic displays) e Regolamento (EU) n. 2019/424 (servers and data storage products). Gli apparecchi sottoposti a etichettatura energetica ai sensi del Regolamento (EU) 2017/1369 sono ammissibili se appartenenti alla classe energetica più elevata disponibile sul mercato o a quella immediatamente inferiore o se dotati di etichetta Energy Star;
- e) spese per progettazioni, anche attraverso l'utilizzo di tecnologie BIM, e direzione lavori, collaudo, necessarie alla realizzazione degli interventi, comprensive delle relazioni, delle asseverazioni e degli attestati tecnici, ove richiesti, nel limite del 4% del totale delle spese ammissibili di cui alla lettera b).

Le spese di cui alla lettera a) e quelle relative all'acquisizione di immobili possono essere sostenute con risorse pubbliche solo tramite il Fondo di Competitività.

3. Le spese di cui alle lettere b), c) e d) devono rispettare i criteri DNSH e di Immunizzazione dagli effetti del clima, come indicato all'art. 10 del presente Avviso.
4. I limiti indicati al comma 2 operano con riferimento alla Proposta di Investimento complessivamente presentata anche ove la stessa includa spese di investimento riferite a più sedi operative o strutture.
5. Per le sole MPMI sono ammissibili, altresì, le spese indicate nel Piano dei servizi relative a consulenze prestate da consulenti esterni che siano connesse e coerenti con la Proposta di Investimento e finalizzate a:
 - a) sostenere la competitività dei sistemi produttivi e delle filiere esistenti o in via di formazione sul territorio regionale attraverso processi di collaborazione e di integrazione interaziendali;
 - b) migliorare il posizionamento competitivo delle imprese;
 - c) sostenere l'impresa nel processo di transizione digitale, ecologica ed energetica, in chiave di innovazione e di Smart Specialization Strategy;
 - d) accrescere la competitività e lo sviluppo delle imprese esistenti attraverso il miglioramento delle competenze gestionali, tecnologiche, organizzative e commerciali;
 - e) sostenere le imprese che intendano proporsi o rafforzare la propria presenza sui mercati esterni a quello regionale;
 - f) conseguire certificazioni di qualità, ambientali e di responsabilità sociale secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciute.
6. Il Piano dei servizi può riguardare uno o più servizi coerenti tra loro compresi tra le tipologie individuate nel "Catalogo dei Servizi" della Regione Autonoma della Sardegna.
7. Non sono ammesse spese in servizi di consulenza che siano continuativi o periodici connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come ad esempio la consulenza fiscale, legale, e le spese di pubblicità.
8. Non sono ammesse le spese per la predisposizione delle Manifestazioni di Interesse, Domande e Rendicontazioni a valere sul presente Avviso.

Art. 6 Condizioni di ammissibilità delle spese

1. In materia di ammissibilità delle spese trovano applicazione, oltre alle previsioni contenute nel paragrafo 4 del Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR Sardegna FESR 2021-2027 e del PN JTF Italia 2021-2027, le disposizioni di seguito riportate.
2. Ai fini dell'ammissibilità, le spese devono:
 - a) essere sostenute successivamente alla data di presentazione della Manifestazione di Interesse;
 - b) essere relative a immobilizzazioni, materiali e immateriali, nuove di fabbrica acquistate alle normali condizioni di mercato;
 - c) essere riferite a beni utilizzati esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del piano di investimenti;
 - d) qualora riferite a mezzi mobili, riguardare unicamente quelli strettamente necessari al ciclo di produzione e dimensionati in base all'effettiva capacità produttiva. Tali mezzi mobili, inoltre, devono essere identificabili singolarmente e a servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto del programma di investimento. Sono esclusi, in ogni caso, i mezzi di trasporto di merci e/o persone e i mezzi targati.
3. Con riferimento alle spese si applicano i seguenti limiti, divieti e condizioni:
 - a) non sono ammessi gli investimenti destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili oltre il fabbisogno dell'impresa;
 - b) nel caso di acquisizione di un'unità produttiva esistente il valore degli attivi materiali è determinato al netto di eventuali aiuti ottenuti prima dell'acquisizione. La transazione deve avvenire a condizioni di mercato, a tal fine il costo ammissibile deve risultare da un'apposita perizia giurata redatta da un soggetto iscritto negli appositi albi, attestante che le caratteristiche tecniche sono adeguate alle esigenze dell'operazione e conformi alle norme e agli standard pertinenti;
 - c) le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria sono ammesse nei limiti previsti

dal Regolamento (UE) n. 651/2014 (art.14, punto 6, 1° comma). Ai fini dell'ammissibilità dell'acquisto in leasing di macchinari, impianti e attrezzature, il relativo contratto deve prevedere, alla sua scadenza, l'obbligo di riscatto dei beni;

- d) non sono ammesse le spese relative ai beni acquisiti con il sistema della locazione finanziaria già di proprietà del Soggetto proponente/Beneficiario delle agevolazioni (lease-back), ad eccezione del suolo aziendale, purché il Soggetto proponente stesso lo abbia acquistato successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse;
- e) non sono ammesse le commesse interne di lavorazione, anche se capitalizzate ed indipendentemente dal settore in cui opera l'impresa;
- f) non sono ammesse le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati e quelle riferite a investimenti di mera sostituzione;
- g) non sono ammesse le spese di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati, prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere, le spese notarili, le spese per beni destinati al leasing operativo, le spese per beni relativi all'attività di rappresentanza, le spese non capitalizzate, i titoli di spesa di importo inferiore ad euro 500 al netto di IVA, le spese sostenute con modalità che non consentano la tracciabilità bancaria delle operazioni di pagamento;
- h) le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'euro possono essere ammesse alle agevolazioni per un controvalore in euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato nella "bolletta doganale d'importazione";
- i) le spese relative all'acquisto di attivi immateriali possono essere ammesse alle agevolazioni unicamente se utilizzate esclusivamente nell'unità produttiva oggetto del programma di investimento agevolato, ammortizzabili e figurare nell'attivo dell'impresa beneficiaria e devono restare associate al programma agevolato per almeno cinque anni;
- j) non sono ammesse le spese sostenute nei confronti di:
 - qualunque impresa che risulti con il Beneficiario, secondo quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile, in rapporto di collegamento o controllo;
 - persone fisiche che siano:
 - i. legale rappresentante, amministratore o socio del Beneficiario;
 - ii. coniuge, parente o affine entro il secondo grado del legale rappresentante, amministratore o socio controllante del Beneficiario;
 - qualunque impresa che abbia tra i propri soci, titolari o amministratori, persone fisiche che ricadano nei casi di cui al precedente punto ii.

4. I beni e servizi oggetto di compravendita tra due imprese non sono ammessi ad agevolazione qualora, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse, le imprese medesime si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione.

Art. 7 Tipologia di agevolazione, regime e intensità dell'aiuto

1. A copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione della Proposta di Investimento è prevista la concessione di sovvenzioni a fondo perduto e, in combinazione o in alternativa, la concessione di un prestito a condizioni di mercato a valere sul Fondo Competitività.

2. Le prescrizioni in ordine all'ammissibilità, alla combinazione delle diverse forme di sostegno finanziario, e all'intensità delle agevolazioni concedibili, sono definite in sede di negoziazione sulla base delle caratteristiche della Proposta di Investimento, dell'ambito di intervento, della dimensione di impresa del Soggetto proponente e di quanto previsto dal successivo comma 5.

3. Fermo quanto sopra, i massimali previsti devono rispettare quanto stabilito dalla Carta degli aiuti a finalità regionale e dal Regolamento (UE) n. 651/2014 e ss.mm.ii., come di seguito indicato.

4. Per quanto concerne gli investimenti materiali e immateriali la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione) è calcolata sul valore dei costi e delle spese ammissibili, determinata in fase negoziale nei limiti dei massimali di intervento indicate nelle tabelle sotto indicate.

Tabella 1 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti realizzati sul territorio regionale

Dimensione di impresa	Art.14 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>
Micro e Piccola	40% - 45% - 50%
Media	30% - 35% - 40%
Grande*	20% - 25% - 30%

* Le Grandi Imprese sono finanziabili esclusivamente con le risorse del bilancio regionale.

Tabella 2 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per gli investimenti realizzati esclusivamente nei Comuni del Sulcis Iglesiente ricompresi nell'ambito di intervento del Just Transition Fund e del Piano Sulcis

Dimensione di impresa	Art.14 GBER
	<i>Aiuti a finalità regionale agli investimenti</i>
Micro e Piccola	50% - 55% - 60%
Media	40% - 45% - 50%
Grande*	30% - 35% - 40%

* Le Grandi Imprese sono finanziabili esclusivamente con le risorse del bilancio regionale.

5. L'intensità di aiuto assegnata è pari al massimo indicato nelle tabelle 1 e 2 di cui al comma 4 unicamente al ricorrere di almeno due delle seguenti condizioni:

- gli investimenti proposti includono soluzioni per garantire che l'offerta turistica sia sostenibile dal punto vista energetico e ambientale (la Proposta di Investimento ricomprende la tipologia di intervento di cui all'art. 4, comma 2, lett. b), Turismo sostenibile);
- gli investimenti proposti includono soluzioni per garantire che l'offerta turistica sia accessibile a tutti (la Proposta di Investimento ricomprende la tipologia di intervento di cui all'art. 4, comma 2, lett. c), Turismo per tutti);
- sostenibilità ambientale del beneficiario, in termini di adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica, con certificazione rilasciata da organismi certificatori accreditati;
- sostenibilità sociale del beneficiario, in termini di possesso di certificazione di genere, di responsabilità sociale, di Diversità e Inclusione, ESG con certificazione rilasciata da organismi certificatori accreditati;
- conseguimento del rating di legalità e inserimento nell'elenco delle imprese pubblicato nel sito dell'AGCM.

La presenza di una sola delle condizioni sopra indicate determina l'assegnazione dell'aiuto in misura pari al valore mediano indicato nelle tabelle 1 e 2 di cui al comma 4. Nelle restanti ipotesi l'intensità sarà pari al minimo indicato.

6. Qualora il Soggetto proponente richieda la concessione di una sovvenzione a fondo perduto ai sensi dell'art.14 del Regolamento (UE) n. 651/2014, è tenuto ad apportare un contributo finanziario di almeno il 25% dei costi ammissibili, attraverso risorse proprie o derivanti da finanziamenti esterni purché in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

7. Per quanto concerne il Piano di Servizi di consulenza, la sovvenzione a fondo perduto (agevolazione), è calcolata sul valore dei costi e spese ammissibili, in coerenza con massimali di intervento di seguito indicati.

Tabella 3 - Intensità degli aiuti in funzione della dimensione d'impresa per i servizi di consulenza realizzati sul territorio regionale

Dimensione di impresa	Art.18 GBER <i>Aiuti alle PMI per servizi di consulenza</i>
Micro e piccola	Max 50%
Media	Max 50%
Grande	

8. Il finanziamento a condizioni di mercato a valere sul Fondo di Competitività, in combinazione o in alternativa alla sovvenzione, è subordinato alla positiva valutazione della Proposta di Investimento in termini di sostenibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alla capacità di rimborso dei finanziamenti a medio/lungo termine, in coerenza con le disposizioni previste dal Regolamento di accesso al Fondo.

9. La copertura del fabbisogno finanziario complessivo connesso alla realizzazione della Proposta di Investimento, comprensiva degli eventuali costi non ammissibili, deve sempre ed in ogni caso essere attestata con idonea documentazione in sede di domanda, e sarà oggetto di specifica analisi e valutazione in sede istruttoria.

Art. 8 Combinazione della sovvenzione con finanziamenti a valere sul Fondo di competitività

1. Nel caso in cui si preveda la combinazione tra strumento finanziario e sovvenzione in una singola operazione di strumenti finanziari, le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario. In tal caso le regole applicabili agli strumenti finanziari si applicano a tale singola operazione. Il sostegno sotto forma di sovvenzioni è collegato direttamente allo strumento finanziario.

2. Nel caso di sostegno combinato la somma di tutte le forme di sostegno non può superare l'importo totale della voce di spesa interessata. Le sovvenzioni non sono usate per rimborsare il sostegno ricevuto da strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari non sono usati per prefinanziare sovvenzioni.

3. Il Progetto deve essere coperto dal punto di vista finanziario con risorse pubbliche e private, le prime possono consistere in:

- una sovvenzione a fondo perduto calcolata sul valore delle singole spese ammesse, nei limiti della misura massima stabilita dai Regolamenti e confermata in fase negoziale a conclusione dell'attività istruttoria;
- un finanziamento pubblico diretto, attraverso il Fondo di Competitività, che coerentemente con quanto previsto dal Regolamento (UE) 1060/2021, art. 58, interviene attraverso l'erogazione di un prestito a condizioni di mercato per finanziare la realizzazione di Progetti, che non siano materialmente completati o realizzati alla data di emissione del provvedimento di autorizzazione all'intervento del Fondo.

4. Nel caso di combinazione con la sovvenzione a fondo perduto, il finanziamento pubblico attraverso il Fondo di Competitività non può essere superiore al 45% del valore delle singole voci dell'investimento, tenuto conto della dimensione di impresa.

5. Nel caso di copertura del Progetto attraverso il ricorso al solo finanziamento pubblico di cui sopra, il suo importo non può superare il 75% del valore delle singole voci dell'investimento ammesso al sostegno con le risorse pubbliche.

6. Il finanziamento pubblico concesso a valere sulle risorse del Fondo di Competitività non può superare, in valore assoluto, l'importo di euro 10.000.000.

7. I prestiti sono assegnati attraverso le forme tecniche del leasing finanziario immobiliare o sale and lease-back finanziario immobiliare o del mutuo ipotecario.

8. Il tasso di interesse, applicabile ai prestiti a condizioni di mercato di cui sopra, è determinato sulla base della metodologia indicata nella Comunicazione della Commissione Europea relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Considerata la specificità dello strumento, che prevede l'applicazione di un tasso fisso, questo è determinato assumendo come parametro base di riferimento il tasso EURIRS, riferito alla durata dell'intervento, vigente alla data di sottoscrizione del

contratto di finanziamento. I prestiti sono assistiti da garanzie reali e/o personali in funzione dell'entità e del grado di rischio complessivo delle operazioni.

9. Indipendentemente dalla forma tecnica di intervento sono a carico del Soggetto proponente:

- le spese di istruttoria, determinate nella misura dello 0,50% dell'importo del contratto con un minimo di 1.500 euro, ed ulteriormente incrementate degli oneri sostenuti per eventuali supplementi di analisi che si rendessero necessari a fronte di richieste del Soggetto proponente. Le spese di istruttoria devono essere corrisposte dall'impresa proponente nella misura del 50% dell'importo complessivo all'atto dell'accettazione dell'intervento e, per il restante 50%, all'atto della stipula del contratto;
- le spese relative alla perizia di stima;
- gli oneri notarili e le imposte;
- le spese relative alla polizza assicurativa sull'immobile oggetto dell'operazione di finanziamento rilasciata da primaria compagnia di assicurazioni.

10. Nel caso di leasing finanziario immobiliare il corrispettivo è pari al prezzo di acquisto dell'immobile sostenuto dal Soggetto Gestore maggiorato dei costi di eliminazione di abusi edilizi, vizi ed irregolarità sanabili, di ristrutturazione e/o messa a norma e/o di ampliamento.

11. Le imposte indirette gravanti sull'atto di acquisto dell'immobile possono essere portate ad incremento del corrispettivo del contratto di leasing. In tale ipotesi il Soggetto Gestore adegua il maxi-canone iniziale in ragione del profilo di rischio dell'operazione.

12. In caso di costruzione di nuovi fabbricati il corrispettivo del contratto di leasing è pari al prezzo di acquisto dell'area e del costo di costruzione asseverato da perizia.

13. Il periodo di pre-locazione è determinato in funzione della complessità e dell'articolazione del Progetto e non può essere superiore a 36 mesi.

14. Le risorse finanziarie derivanti dalle operazioni di sale and lease back immobiliare devono essere utilizzate esclusivamente per soddisfare il fabbisogno necessario alla realizzazione degli investimenti oggetto della proposta di Investimento.

15. Il contratto di leasing finanziario è concesso alle condizioni di seguito indicate.

Tabella 4 - Condizioni relative al leasing finanziario immobiliare e sale and lease-back finanziario immobiliare

Durata	Massimo 20 anni comprensivi di un periodo di pre-locazione
Periodicità dei canoni	Mensile
Tasso	Fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread determinato con la metodologia indicata dalla Comunicazione della Commissione Europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione
Riscatto finale	Facoltativo di entità massima pari al 20% dell'importo del contratto
Maxi canone iniziale	Non inferiore al 5%
Garanzie	Garanzie reali e/o personali opzionali sulla base delle risultanze dell'istruttoria di merito creditizio

16. Nel caso di mutuo ipotecario lo stesso dovrà essere assistito da ipoteca di grado adeguato sul compendio immobiliare oggetto di finanziamento e/o su altro immobile, nonché da ulteriori idonee garanzie reali e/o personali laddove ritenute necessarie. Il contratto di mutuo ipotecario potrà essere concesso alle condizioni di seguito indicate.

17. Il periodo di preammortamento è determinato in funzione della complessità e dell'articolazione del piano e non può essere superiore a 36 mesi.

Tabella 5 - Condizioni relative al mutuo ipotecario

Durata	Massimo 15 anni comprensivi di un periodo di preammortamento
Periodicità dei pagamenti	Mensile
Tasso	Fisso pari a EURIRS vigente alla data di sottoscrizione del contratto di leasing maggiorato di uno spread determinato con la metodologia indicata

dalla Comunicazione della Commissione Europea (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione

Sezione III - Procedura di selezione e sottoscrizione del Contratto di Investimento

Art. 9 Procedura di selezione

1. La procedura di selezione è di tipo concertativo-negoziabile e si articola in due distinte fasi la prima preselettiva e negoziabile, la seconda valutativa.
2. La prima fase è finalizzata a verificare la ricevibilità e ammissibilità della Proposta di Investimento presentata in sede di Manifestazione di interesse e, quindi, attraverso la negoziazione a definire tipologia, entità e combinazioni delle agevolazioni concedibili da inserire nella Domanda.
3. La seconda fase è finalizzata a valutare la Domanda e il Progetto aziendale.
4. Al fine di verificare la conformità ai criteri di ammissibilità ambientali specificati all'articolo 4, comma 3, del presente Avviso il Proponente è tenuto a produrre, in fase di presentazione della Manifestazione di interesse, le dichiarazioni indicate all'articolo 10 e a specificare nella Proposta di Investimento le soluzioni adottate, allegando, ove prevista, la verifica di screening per la resilienza climatica. Nel caso in cui dagli esiti della verifica di screening emerga che la Proposta di Investimento ha livelli di vulnerabilità medio/alta almeno per un fenomeno climatico, il Proponente dovrà effettuare la verifica dettagliata. Unicamente nel caso in cui la verifica sia conclusa prima della presentazione della Domanda di accesso al Contratto di Investimento le misure di adattamento mirate a ridurre il rischio climatico a un livello accettabile, integrate nella progettazione dell'infrastruttura, potranno essere inserite all'interno del Progetto aziendale, con ammissibilità delle relative spese. Nei restanti casi le spese per l'adozione delle misure strutturali di adattamento saranno a carico del Proponente e la verifica di dettaglio dovrà essere prodotta ai fini della sottoscrizione del Contratto di Investimento.

Art. 10 Fase preselettiva e negoziabile

1. I Soggetti proponenti che intendono accedere alle agevolazioni di cui al presente Avviso presentano Manifestazione di Interesse unicamente attraverso la piattaforma informatica unica per la selezione dei beneficiari/destinatari (SIPES) accessibile dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.
2. Ai fini di cui sopra è richiesta la disponibilità di:
 - a) casella di "posta elettronica certificata (PEC)", rilasciata da uno dei Gestori di PEC ai sensi dell'art. 14 del DPR 11 febbraio 2005, n. 68 e pubblicato in G.U. del 28 aprile 2005, n. 97⁶;
 - b) "firma elettronica digitale", in corso di validità, del legale rappresentante rilasciata da uno dei certificatori come previsto dall'articolo 29, comma 1 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e specificato nel DPCM 13 gennaio 2004;
 - c) SPID, CIE o TS-CNS/CNS, ai fini dell'accesso al SIPES previa identificazione informatica.
3. Le Manifestazioni di interesse possono essere presentate dalle ore 12:00 del giorno 18.07.2025 alle ore 12:00 del giorno 20.10.2025.
4. Ogni Soggetto proponente può presentare un'unica Manifestazione di Interesse.
5. La Manifestazione di Interesse si compone della documentazione di seguito elencata.
 - a) Modulo di domanda, sottoscritto digitalmente dal rappresentante legale o suo procuratore, in regola con l'imposta di bollo⁷, comprensivo del consenso al trattamento dei dati. Tale istanza è direttamente compilabile a seguito dell'accesso alla piattaforma ed è resa sotto forma di dichiarazione sostitutiva di

⁶ La casella di posta elettronica certificata del soggetto incaricato di gestire la pratica deve essere indicata nell'apposita sezione.

⁷ I dati richiesti per l'assolvimento del bollo devono essere riportati in domanda, con la dicitura "Imposta di bollo assolta" sull'atto rilasciato, indicando gli estremi della marca da bollo: Codice identificativo Data (GG/MM/AAA) Ora (HH:MM:SS)
La verifica della corrispondenza con l'effettivo acquisto della marca, sarà effettuato presso l'apposita pagina web dell'Agenzia delle Entrate, all'indirizzo: <http://www1.agenziaentrate.gov.it/servizi/valoribollati/index.htm>

certificazione (art. 46 DPR n. 445/2000) e di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (art. 47 DPR n. 445/2000), con la quale il rappresentante legale o il procuratore speciale attestano il possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi di ammissibilità (le dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 commi 6 e 7 del presente Avviso devono essere rese a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete);

- b) Procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo in caso di presentazione della Manifestazione di interesse da parte del procuratore);
- c) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e del procuratore (da produrre unitamente alla procura di cui alla precedente lettera b) nel caso di presentazione della Manifestazione di interesse da parte del procuratore);
- d) Dichiarazione della dimensione d'impresa relativa al Proponente (come da modello allegato e da rendere a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete);
- e) Dichiarazione in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2007 e ss.mm.ii., c.d. antiriciclaggio (come da modello allegato e da rendere a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete);
- f) Dichiarazione di ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 85, comma 3 del D.lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii - c.d. informazione antimafia familiari conviventi (da sottoscrivere da parte del legale rappresentante, dai componenti del Consiglio di amministrazione, nonché dal socio di maggioranza nella società con numero di soci pari o inferiore a 4, dai membri del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza. Per le società costituite all'estero, nel caso di cui al comma 2-ter del citato articolo 85 da coloro che esercitano poteri di amministrazione, rappresentanza o direzione dell'impresa. Da rendere per ogni impresa aderente in caso di contratto di rete);
- g) Dichiarazione in merito all'eventuale possesso delle certificazioni attestanti la sostenibilità ambientale del beneficiario, in termini di adesione a sistemi di gestione ambientale e/o energetica (come da modello allegato e da rendere a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete; la dichiarazione deve essere prodotta ove il Proponente intenda avvalersi delle maggiorazioni dell'intensità di aiuto);
- h) Dichiarazione in merito all'eventuale possesso delle certificazioni di genere, di responsabilità sociale, di Diversità e Inclusione, ESG (come da modello allegato e da rendere a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete; la dichiarazione deve essere prodotta ove il Proponente intenda avvalersi delle maggiorazioni dell'intensità di aiuto);
- i) Dichiarazione in merito all'eventuale conseguimento del rating di legalità e inserimento nell'elenco delle imprese pubblicato nel sito dell'AGCM (come da modello allegato e da rendere a cura di ogni impresa aderente in caso di contratto di rete; la dichiarazione deve essere prodotta ove il Proponente intenda avvalersi delle maggiorazioni dell'intensità di aiuto);
- j) Progetto aziendale, comprensivo dell'eventuale Piano dei Servizi, come da format allegato;
- k) Relazione tecnica asseverata, sottoscritta da professionista in possesso di idonea qualificazione, contenente i seguenti elementi:
 - i. tipologia di interventi da eseguire, finalità e obiettivi perseguiti;
 - ii. tempo di avvio e conclusione
 - iii. localizzazione dell'intervento e inquadramento del contesto ambientale, con indicazione degli eventuali vincoli paesaggistici, l'inclusione in SIC, ZPS e altre aree protette o loro prossimità;
 - iv. attestazione della disponibilità in capo all'impresa proponente dell'unità produttiva oggetto della domanda di agevolazione, con indicazione dei relativi titoli o nel caso in cui la Proposta di investimento preveda l'acquisto del terreno/suolo aziendale, sua concessione o assegnazione, o l'acquisto di immobili, impegno ad acquisirne la disponibilità, pena decadenza, entro il termine per la sottoscrizione del Contratto di investimento, previsto dall'articolo 12, comma 2 del presente Avviso;
 - v. la conformità edilizia-urbanistica e paesaggistica degli eventuali immobili esistenti interessati dalla Proposta di investimento;
 - vi. la sussistenza delle condizioni di assentibilità degli interventi proposti nel rispetto dei vincoli edilizi, urbanistici e paesaggistici vigenti, nonché delle disposizioni in materia ambientale e impegno all'ottenimento dei titoli abilitativi entro il termine decadenziale di 120 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Investimento;

- vii. valutazione degli effetti dell'intervento proposto sui sei obiettivi ambientali e indicazione degli ulteriori elementi previsti al paragrafo 4 della Nota metodologica per la valutazione del principio DNSH e indicazioni in merito alla verifica climatica ai fini del finanziamento con le risorse del PR Sardegna FESR 2021-2027 e del PN JTF Italia 2021-2027, al ricorrere delle condizioni previste al punto seguente;
- l) Dichiarazione che il progetto rispetta il principio di "non arrecare danno significativo" (Do No Significant Harm - DNSH) e, nel caso di proposte di importo superiore a euro 10.000.000, redazione della apposita Matrice Ambientale e integrazione della Relazione di cui alla lettera k), punto vii; la dichiarazione e i restanti documenti devono essere sottoscritti, oltre che dal legale rappresentante del Proponente, da professionista in possesso di idonea qualificazione;
 - m) Dichiarazione di esecuzione dello screening di verifica climatica nel caso la Proposta di investimento includa la costruzione di edifici nuovi, la ristrutturazione importante⁸ o l'efficientamento energetico di edifici esistenti, e, in considerazione degli esiti, della necessità o meno di procedere con la successiva fase di "analisi dettagliata" prevista dalla Comunicazione 2021/C 373/01 Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027, la dichiarazione e i restanti documenti devono essere sottoscritti da professionista in possesso di idonea qualificazione;
 - n) Documentazione atta a dimostrare la capacità economico-finanziaria del Soggetto proponente e la sostenibilità della Proposta di Investimento (in caso di contratto di rete, da presentare a cura di ogni impresa aderente), quali:
 - i. situazioni patrimoniali ed economiche (da cui hanno avuto origine i bilanci ufficiali) relative agli ultimi 2 esercizi, sottoscritte dal legale rappresentante del Soggetto proponente;
 - ii. situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore a 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente;
 - iii. schema grafico illustrativo dell'assetto proprietario, comprensivo di partecipazioni a monte e/o valle del Soggetto proponente.
 - o) Documentazione atta a dimostrare la disponibilità delle fonti finanziarie diverse dal contributo previste a copertura dell'intera Proposta di Investimento (in caso di contratto di rete, da presentare a cura di ogni impresa aderente) quali:
 - i. per i finanziamenti bancari, le lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti previsti in favore del soggetto partecipante medesimo;
 - ii. per gli apporti finanziari da parte dei soci, la dichiarazione degli stessi circa la disponibilità ad apportare le risorse finanziarie a titolo di mezzi propri precisando entità e modalità dell'apporto; attestazioni bancarie circa la disponibilità dei suddetti fondi in capo ai soci e/o lettere bancarie di disponibilità alla concessione dei finanziamenti in favore dei soci per l'importo corrispondente all'apporto di mezzi propri previsto dal piano finanziario.

Le dichiarazioni di cui alle precedenti lettere devono essere sottoscritte dal legale rappresentante digitalmente o con firma autografa, con allegazione, nel secondo caso, di copia del documento di identità del dichiarante.

La documentazione di cui al precedente comma lettere a), b) c), d), e), f), j), k), l), m) n), o) è richiesta ai fini della ricevibilità della Manifestazione di Interesse e la mancanza di uno o più delle dichiarazioni o documenti richiesti determina l'esclusione del Soggetto proponente.

6. L'Amministrazione regionale, anche per il tramite del soggetto istruttore e attraverso la collaborazione di altri enti competenti, titolari delle banche dati di riferimento (es. Agenzia delle entrate, Camere di Commercio, Registro Nazionale Aiuti, INPS, INAIL ecc.), verifica, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la veridicità delle dichiarazioni rese. La non veridicità delle dichiarazioni rese può essere contestata durante tutte le fasi del procedimento e determina l'adozione dei provvedimenti conseguenti anche ai sensi dell'art. 75

⁸ Per gli interventi di efficienza energetica è da considerarsi "ristrutturazione importante" quella che interessa almeno il 25% della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio. Per tutte le altre ristrutturazioni di edifici (con finalità antisismica o altre finalità), si considera come "ristrutturazione importante" un intervento il cui volume interessato superi il 25% del volume complessivo dell'edificio. I progetti integrati che prevedano sia interventi di efficientamento energetico sia altri interventi strutturali/funzionali, rientrano nella fattispecie "ristrutturazione importante" qualora il progetto interessi almeno il 25% della volumetria complessiva dell'edificio.

del citato D.P.R. 445/2000⁹.

7. Le Manifestazioni di Interesse, sono avviate a istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione e fino al raggiungimento del limite della dotazione finanziaria maggiorato del 20%. In caso di istruttorie concluse con esito negativo e mancata autorizzazione alla presentazione della Domanda di accesso al Contratto di investimento, ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, si proseguirà nel rispetto degli stessi principi.

8. Il Soggetto istruttore, entro il termine di 15 giorni lavorativi dal ricevimento della Manifestazione di Interesse procede alla verifica in ordine a:

- ricevibilità della Manifestazione di Interesse. Sono irricevibili le Manifestazioni di Interesse trasmesse prive dei documenti obbligatori e con tempistiche o modalità differenti da quelle previste nel presente Avviso;
- ammissibilità dei Soggetti proponenti, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 3 del presente Avviso;

9. L'esito negativo delle verifiche condotte o l'assenza degli elementi informativi necessari ai fini della valutazione determinano la non ammissione della Proposta di Investimento. In tal caso il Soggetto istruttore ne dà comunicazione all'Amministrazione regionale competente, che provvede a informare il Soggetto proponente ai sensi dell'art. 10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a concludere il procedimento.

10. In caso di esito positivo delle verifiche, il Soggetto istruttore avvia con il Soggetto proponente la negoziazione, che si esplica in massimo due incontri, ed è finalizzata a definire tipologia, entità e combinazioni delle agevolazioni concedibili, anche attraverso la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari, in considerazione dell'affidabilità manageriale, tecnica, economica e finanziaria del proponente, della sostenibilità finanziaria della Proposta di Investimento e della sua cantierabilità. Nel corso e ai fini della negoziazione possono essere richiesti ulteriori documenti necessari a una migliore definizione delle condizioni di agevolazione.

11. La negoziazione ha una durata massima di 45 giorni dal primo incontro di approfondimento e si conclude con un esito istruttorio, riportato in un verbale contenente i seguenti elementi:

- a) l'esito delle verifiche condotte in merito all'ammissibilità oggettiva della Proposta di Investimento, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 4 del presente Avviso, ivi compresi i tempi di avvio e conclusione dell'investimento, che devono essere congruenti rispetto ai termini indicati nel presente Avviso;
- b) l'esito delle verifiche condotte sulla coerenza e fattibilità tecnica della Proposta di investimento e sulla capacità del Soggetto proponente alla sua attuazione; la verifica è condotta sulla base degli elementi indicati nella tabella 6 sotto riportata;
- c) l'esito della verifica del rispetto del principio DNSH e della verifica climatica;
- d) le condizioni per la presentazione della Domanda di accesso al Contratto di Investimento;
- e) la specificazione delle categorie di spese e il massimale di aiuto concedibile, eventualmente in combinazione con la richiesta di finanziamento a valere sul Fondo di Competitività per le medesime categorie di spesa o per ulteriori e differenti investimenti facenti parte del complessivo Progetto;
- f) l'indicazione delle eventuali specifiche prescrizioni e condizioni quali, a titolo esemplificativo, la richiesta di apporto di mezzi propri, la richiesta di accesso a finanziamenti di terzi, la postergazione di poste debitorie.

12. Il Soggetto istruttore verifica la Proposta di Investimento sulla base degli elementi riportati nella seguente tabella, con applicazione tra gli elementi indicati ai punti da 6 a 8 di quelli pertinenti in considerazione dell'oggetto e tipologia di investimento come previsti dall'articolo 4, comma 2. Al termine della fase negoziale il Soggetto istruttore comunica all'Amministrazione regionale gli esiti.

Tabella 6 - Elementi per la verifica da condurre in fase negoziale

Elementi di verifica	Descrizione elementi oggetto di verifica
1. Adeguatezza tecnico-organizzativa del Soggetto proponente in relazione alla proposta	Adeguatezza tecnico organizzativa del Soggetto proponente (soci e dipendenti) anche in considerazione della pregressa esperienza lavorativa o nell'attuazione di investimenti finanziati a valere su risorse regionali, nazionali o comunitarie

⁹ D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, articolo 75 (Decadenza dai benefici), comma 1: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera."

Elementi di verifica	Descrizione elementi oggetto di verifica
2. Ricorrenza delle condizioni per la determinazione dell'intensità di aiuto in misura superiore al valore percentuale minimo indicato nelle Tabelle 1 e 2 di cui all'articolo 7 del presente Avviso	La Proposta di Investimento include soluzioni per garantire che l'offerta turistica sia: - accessibile a tutti (Turismo per tutti) - sostenibile dal punto vista energetico e ambientale (Turismo sostenibile) Il Soggetto proponente è in possesso di certificazioni di sostenibilità ambientale o sociale rilasciate da organismi accreditati e/o è inserita nell'elenco delle imprese con rating di legalità
3. Coerenza della Proposta di Investimento con l'Obiettivo Specifico RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) e RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR), RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, RSO2.3. Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E RSOS 4.6 Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR) o con l'Obiettivo Specifico Obiettivo specifico: JSO8.1. Consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi (JTF)	La Proposta di Investimento consente la crescita sostenibile dell'impresa e ne rafforza la competitività (attraverso introduzione di innovazioni nei processi e/o prodotti; la transizione verso modelli di produzione a minore impatto energetico e ambientale; l'efficientamento energetico e miglioramento emissivo), o integra soluzioni finalizzate a rendere l'offerta turistica accessibile a tutti, con misure di superamento delle barriere sensoriali, motorie e cognitive, favorendo l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta
4. Coerenza della Proposta di Investimento con il PRS 2024-2029, Ambito Strategico 2.9, Strategie 2.9.1 e 2.9.5 o con la Strategia di Specializzazione Intelligente (S3)	La Proposta di Investimento deve riguardare lo sviluppo di attività ricomprese tra le Strategie del PRS o le Aree di specializzazione previste dalla Smart Specialization Strategy (S3) regionale
5. Chiarezza della Proposta di Investimento, fattibilità tecnica e rispetto del principio DNSH e climate proofing	5.1 La Proposta di Investimento individua chiaramente le tipologie di investimento tra quelle di cui all'articolo 4, comma 2, lettere da a) a d) 5.2 La Proposta di Investimento è realizzabile dal punto di vista tecnico-ambientale in quanto 5.2.1 l'investimento è coerente e compatibile con gli strumenti urbanistici vigenti; 5.2.2 sono indicate, nella relazione tecnica asseverata, le condizioni e i tempi per l'ottenimento dei titoli abilitativi e autorizzatori necessari in coerenza con le disposizioni urbanistico-edilizio-paesaggistiche e ambientali vigenti 5.2.3 è stato individuato il suolo/lotto/immobile ove verrà realizzato l'investimento ed è nella disponibilità del Proponente; 5.3 La Proposta di Investimento rispetta il principio DNSH 5.4 La Proposta di Investimento garantisce l'immunizzazione dagli effetti del clima <i>L'analisi prenderà in considerazione il grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa; a tal proposito, sarà oggetto di valutazione la documentazione prodotta relativamente al titolo di disponibilità della sede (contratto di locazione, comodato, compravendita, ecc.) oggetto di richiesta di agevolazioni e la documentazione relativa all'avvio delle procedure tese all'ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (5 anni dalla data di completamento degli investimenti). Inoltre, sarà necessario acquisire una relazione di un tecnico abilitato attestante la conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, con esplicito riferimento all'intervento oggetto di agevolazione, e l'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e la necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della tempistica necessaria.</i>

Elementi di verifica	Descrizione elementi oggetto di verifica
	Le verifiche rispetto ai sub-elementi 5.3 e 5.4 saranno condotte prendendo in considerazione oltre agli elementi descrittivi contenuti nella Relazione tecnica asseverata anche gli allegati richiesti dal comma 5, lettere l ed m
6. Sostenibilità ambientale ed energetica della Proposta di Investimento <i>NB Elemento da applicare ove la Proposta di Investimento abbia ad oggetto le tipologie di investimento di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a) e/o b)</i>	La Proposta di Investimento è considerata di qualità e idonea se: 6.1 comporta un miglioramento della classe energetica con appartenenza della struttura oggetto di intervento a conclusione dell'investimento almeno alla classe B 6.2 il rapporto tra le spese indicate in appendice alla voce "Sostenibilità ambientale ed energetica della Proposta" e l'ammontare totale delle spese previste è >5%
7. Innovazione della struttura e/o dell'offerta turistica attraverso soluzioni per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo <i>NB Elemento da applicare ove la Proposta abbia ad oggetto la tipologia di investimento di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c)</i>	La Proposta di Investimento è considerata di qualità e idonea se: 7.1 descrive in maniera chiara le azioni che saranno svolte: - per incrementare l'accessibilità dei servizi turistici ai fini del conseguimento o del mantenimento del segno distintivo che qualifica la struttura come "struttura alberghiera ad accessibilità universale" (si rinvia a quanto previsto dalla DGR n. 14/7 del 13.04.2023 e relativo allegato https://delibere.regione.sardegna.it/protected/64624/0/def/ref/DBR64582/ o alla DGR n. 35/5 del 25.10.2023 e relativo allegato https://delibere.regione.sardegna.it/protected/67398/0/def/ref/DBR67396/ , nonché a quanto previsto dal D.M. 14.06.1989, n. 236) - o per il conseguimento dei requisiti minimi per l'accessibilità dei servizi offerti così come indicati nella UNI ISO 21902:2022 (standard turismo accessibile), nella UNI CEI EN 17210:2021 (accessibilità e usabilità dell'ambiente costruito – Requisiti funzionali) e nella UNI/PdR 92:2020 (stabilimenti balneari – Linee guida per la sostenibilità ambientale, l'accessibilità, la qualità e la sicurezza dei servizi) ai fini dell'ottenimento successivo delle relative certificazioni 7.2 il rapporto tra le spese per consentire l'accessibilità della struttura e l'ammontare del totale delle spese previste per la singola categoria "immobili e/o opere murarie e assimilate" e "impianti, macchinari, e attrezzature varie" è >10%
8. Innovazione dell'organizzazione e/o di processo e/o dei prodotti/servizi attraverso soluzioni di digitalizzazione <i>NB Elemento da applicare ove la Proposta abbia ad oggetto la tipologia di investimento di cui all'articolo 4, comma 2 lettera d)</i>	La Proposta è considerata di qualità e idonea se: 8.1 descrive in maniera chiara le azioni che saranno svolte per attuare la transizione digitale attraverso l'uso di tecnologie digitali che rendano i servizi turistici più efficienti, più semplici e più accessibili o che aggiungano le tecnologie digitali ad un maggior numero di fasi di erogazione dei servizi 8.2 il rapporto tra le spese di digitalizzazione della Proposta di Investimento e l'ammontare totale delle spese previste è >5%
9. Capacità di sostenere gli investimenti proposti	9.1 Disponibilità delle fonti finanziarie, diverse dal contributo, richieste per la copertura della Proposta di investimento 9.2 Capacità di sostenere parte degli investimenti senza il sostegno pubblico (≥ 25%)
10. Capacità economico finanziaria del proponente (gli elementi oggetto di verifica sono accertati con riferimento a ognuno degli ultimi 2 Bilanci approvati e depositati)	10.1 Patrimonio Netto positivo 10.2 Cash flow gestione caratteristica >1 10.3 Margine di struttura secondario positivo 10.4 Margine operativo lordo/Fatturato > 5%
11. Qualità del Piano dei Servizi	Il Piano dei servizi proposto è considerato di qualità se: 11.1 è coerente, ossia risponde alle esigenze e alla strategia di sviluppo indicate dal Soggetto proponente e contribuisce ad accrescere il livello di competitività e innovazione dell'impresa con riferimento alle caratteristiche del suo assetto gestionale, tecnologico, organizzativo e/o commerciale 11.2 il fornitore di servizi di consulenza individuato è in possesso delle necessarie competenze e di una qualificata esperienza non inferiore a 2 anni di attività nel settore di consulenza o un valore di consulenze fornite pari a 4 volte il valore del servizio proposto, se gli anni sono inferiore

13. L'esito negativo delle verifiche condotte su uno o più dei pertinenti elementi e sub-elementi indicati nella Tabella 6, con esclusione del punto 2 determina la non ammissione della Proposta di Investimento o nel caso del punto 11 la non ammissibilità del Piano dei Servizi e dei relativi costi. In tal caso l'Amministrazione regionale provvede a informare il Soggetto proponente ai sensi dell'art.10 bis della L. n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a

concludere il procedimento.

14. In caso di esito positivo della fase negoziale, l'Amministrazione regionale, entro 10 giorni, autorizza il Soggetto Proponente alla presentazione della domanda di Contratto di Investimento.

Art. 11 Fase valutativa della Domanda di accesso al Contratto di Investimento

1. Il Soggetto proponente ammesso alla fase valutativa, entro il termine di 45 giorni dall'autorizzazione dell'Amministrazione regionale, e pena decadenza, presenta la Domanda di accesso al Contratto di Investimento attraverso il Sistema Informativo di Erogazione e Sostegno (SIPES) accessibile dal sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna.

2. Alla domanda sono allegati i documenti di seguito elencati.

- a) Progetto aziendale, comprensivo del Piano dei Servizi, aggiornato a seguito delle risultanze della fase negoziale
- b) Procura per la presentazione della domanda sottoscritta dal rappresentante legale e dal procuratore per accettazione (solo in caso di presentazione della domanda da parte del procuratore);
- c) Copia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante e del procuratore (da produrre unitamente alla procura di cui alla precedente lettera b) nel caso di presentazione della domanda di interesse da parte del procuratore);
- d) Documentazione atta a dimostrare la copertura finanziaria del progetto, aggiornata a seguito delle risultanze della fase negoziale
- e) Documenti atti a confermare la perduranza delle condizioni di capacità economico-finanziaria e sostenibilità del Soggetto proponente e della proposta rispetto a quanto presentato unitamente alla Manifestazione di Interesse
- f) Copia dell'atto costitutivo e dello statuto del Proponente
- g) Dichiarazioni dei redditi e IVA relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione
- h) Dichiarazione antimafia, solo se siano intervenute variazioni sull'impresa e i suoi esponenti dopo la presentazione della Manifestazione di Interesse
- i) In presenza di Soci della Richiedente che siano persone giuridiche:
 - i. bilanci relativi agli ultimi 2 esercizi approvati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione;
 - ii. situazioni patrimoniali ed economiche relative agli ultimi 2 esercizi sottoscritte dal legale rappresentante (solo per imprese non tenute alla presentazione del bilancio);
 - iii. situazione contabile (patrimoniale ed economica) dell'anno in corso, non anteriore i 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, sottoscritta dal legale rappresentante;
 - iv. ultimi 2 bilanci consolidati, comprensivi di relazione sulla gestione, relazione del collegio sindacale e parere della società di revisione (ove esistenti), verbale di approvazione (solo nel caso in cui l'Impresa appartenga a un gruppo che redige il consolidato);
 - v. copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - vi. dichiarazioni dei redditi e IVA relative agli ultimi 2 esercizi, corredate dalla ricevuta di presentazione.
- j) In presenza di Soci della Richiedente che siano persone fisiche:
 - i. copia di un documento di identità in corso di validità;
 - ii. ultime 2 dichiarazioni dei redditi presentate, corredate dalla ricevuta di presentazione;
 - iii. situazione patrimoniale personale.

3. Al ricorrere delle condizioni sotto specificate devono inoltre essere prodotti gli ulteriori documenti di seguito indicati.

- a) Nel caso in cui l'Impresa indichi il ricorso al credito bancario o al leasing per il finanziamento del Progetto (diversi dal Fondo di Competitività), il Soggetto istruttore ha la facoltà di richiedere ulteriore

documentazione, oltre a quella obbligatoriamente fornita in sede di presentazione della domanda.

In relazione a quanto precede, si evidenzia che, entro la data di stipula del Contratto di Investimento, dovrà essere obbligatoriamente prodotta copia della delibera bancaria di concessione del finanziamento e/o di locazione finanziaria, secondo modalità e tempistiche coerenti con il piano finanziario del progetto e contenente un espresso riferimento al programma di investimenti al quale il finanziamento è destinato.

- b) Nel caso in cui l'impresa indichi il ricorso a fonti di autofinanziamento, il Soggetto istruttore potrà richiedere la documentazione contabile utile a dimostrare la capacità di autofinanziamento (cash flow) per il finanziamento del Progetto in funzione dei fabbisogni finanziari generati dall'investimento.

In relazione a quanto precede, si precisa che, entro la data di stipula del Contratto di Investimento, può essere richiesta la documentazione atta a formalizzare gli apporti indicati (es. verbale di assemblea straordinaria per aumenti di capitale, impegni al conferimento/finanziamento, verbali di destinazione utili, ecc.) e che i medesimi apporti, potranno essere presi in considerazione esclusivamente dopo aver valutato che il nuovo capitale proprio sia utilmente destinabile al programma e non, piuttosto, alla copertura di un preesistente squilibrio finanziario dell'impresa stessa.

- c) Copia degli atti e/o contratti (es. contratto di acquisto o altro atto attestante il diritto di proprietà, contratto di locazione commerciale, atto di concessione demaniale) aventi data certa, registrati e trascritti (nei casi previsti dalla legge) attestanti la piena disponibilità della unità produttiva nell'ambito della quale verrà realizzato il Progetto. Gli atti e/o contratti, diversi da quelli attestanti il diritto di proprietà, devono avere una durata certa e coerente con il Progetto.
- d) Nel caso in cui l'impresa non sia proprietaria degli immobili oggetto dell'investimento, e salvo che il titolo di disponibilità di cui al precedente punto non preveda già esplicitamente tale assenso, dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario dello stesso, attestante l'assenso alla realizzazione del Progetto.

4. Con riferimento agli Investimenti Produttivi devono essere prodotti i documenti che seguono:

- a) in caso di investimenti che prevedano spese per suolo, fabbricati, opere murarie e assimilabili, impiantistica generale:
- i. planimetria generale, in adeguata scala, dalla quale risultino la dimensione e configurazione del suolo aziendale, delle superfici coperte, di quelle destinate a viabilità interna, a verde, disponibili, ecc. Tale planimetria deve essere corredata di opportuna legenda e sintetica tabella riepilogativa relativa alle singole superfici. Nel caso di ampliamento le nuove superfici devono essere opportunamente evidenziate rispetto a quelle preesistenti sia sulla planimetria che sulle tabelle riepilogative;
 - ii. principali elaborati grafici relativi a ciascun fabbricato del programma, in adeguata scala e debitamente quotati, firmati, a norma di legge, dal progettista e controfirmati dall'imprenditore o dal legale rappresentante dell'impresa o suo procuratore speciale;
 - iii. computo metrico estimativo e relazione tecnica;
 - iv. la relazione tecnica asseverata concernente gli immobili interessati dal piano di investimento, che dovrà tra l'altro attestare che il programma è progettato nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche e paesaggistiche nonché della salvaguardia dell'ambiente, con riferimento a specifiche normative ambientali Nazionali e UE. Detta relazione deve contenere quanto segue:
 - a. nel caso di suolo e di immobile preesistente, la conformità urbanistica, edilizia e di destinazione d'uso dell'immobile o del suolo interessato dal programma di investimenti, in relazione all'attività aziendale da insediarsi, con dettagliata indicazione delle coordinate catastali identificative, dell'iter autorizzativo in conformità al quale è stato edificato, nonché delle certificazioni di agibilità eventualmente sussistenti, e recante, in allegato, copia dei documenti catastali illustrativi della configurazione dell'edificio attualmente censita in catasto e le risultanze delle ispezioni ipotecarie, evidenzii l'insussistenza di gravami, abusi edilizi, "vizi" e/o irregolarità, e quantifichi il valore commerciale degli immobili;
 - b. nel caso di immobile da realizzare, l'articolazione dell'iter autorizzativo da intraprendere in via preliminare all'attuazione del programma e all'attività da svolgere, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero titoli autorizzativi necessari e la tempistica di ottenimento;
 - c. in tutti i casi, l'articolazione dell'iter autorizzativo da intraprendere per l'esercizio dell'attività produttiva, a valle della realizzazione del programma di investimenti, con indicazione degli eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti, ovvero dei titoli autorizzativi

necessari;

- d. le informazioni circa l'eventuale avvenuto avvio dei citati iter autorizzativi, con indicazione di quanto già conseguito ovvero delle tempistiche necessarie per l'ottenimento dei rimanenti titoli;
- e. l'esplicita dichiarazione del tecnico circa l'inesistenza di motivi ostativi al rilascio di tutti i necessari titoli autorizzativi (sia relativi alla cantierabilità dell'intervento che alla gestione della futura attività produttiva);
- f. l'esplicita dichiarazione che gli eventuali investimenti finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili non eccedano il fabbisogno energetico a regime del Soggetto proponente.
- g. nel caso di acquisizione di attivi per i quali siano già stati ottenuti aiuti, evidenzi i costi di detti attivi che andranno dedotti dai costi ammissibili relativi all'acquisizione dello stabilimento;
- h. nel caso in cui sia stata eseguita l'analisi di dettaglio, in esito allo screening di verifica climatica, apposita sezione contenente la verifica climatica, redatta secondo la metodologia riportata negli Indirizzi nazionali per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027, con indicazione delle misure di adattamento che si intende adottare;
- i. la conferma che il progetto rispetta il principio di "non arrecare danno significativo" (Do No Significant Harm - DNSH), secondo quanto già indicato in fase di Manifestazione di interesse, o l'aggiornamento delle informazioni contenute nelle dichiarazioni rese e nei documenti presentati;
- j. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa congiuntamente dal Soggetto venditore e dal legale rappresentante del Soggetto proponente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti che gli immobili a fronte del cui acquisto è richiesta la sovvenzione a fondo perduto di cui al Contratto di Investimento, non abbiano fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico, nazionale o europeo.

5. Con riferimento agli investimenti in impianti, macchinari, attrezzature, arredi, programmi informatici, brevetti, licenze:

- i. preventivi/offerte economiche dettagliati, corredati di schede tecniche atte a consentire la comprensione delle eventuali caratteristiche prestazionali e di funzionamento, a comprova del rispetto del principio DNSH e di quanto dichiarato in fase di Manifestazione di interesse;
- ii. relazione illustrativa della tipologia di attività ricettiva realizzata e dei servizi erogati;
- iii. dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti che:
 - la compravendita di beni e servizi non è effettuata tra imprese che, a partire dai ventiquattro mesi precedenti la data di presentazione della manifestazione di interesse, si siano trovate nelle condizioni di cui all'articolo 2359 del Codice civile o siano state entrambe partecipate, anche cumulativamente, per almeno il venticinque per cento, da medesimi soggetti. Tale ultima partecipazione rileva anche se determinata in via indiretta, salvo che sia dimostrato che l'operazione sia effettuata a condizioni di mercato attraverso la presentazione di contratti di fornitura effettuati a favore di soggetti indipendenti e/o perizia affidata ad un professionista indipendente in possesso di idonea qualificazione;
 - le spese a fronte delle quali è richiesta la concessione della sovvenzione a fondo perduto non contemplano prestazioni effettuate dal titolare, dai soci, dall'amministratore e da coloro che ricoprono cariche sociali nell'Impresa richiedente, ovvero dal coniuge o parenti entro il secondo grado dei soggetti richiamati, effettuate in favore dell'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definito ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile ovvero dai loro soci.

5. Con riferimento alle spese relative ai servizi di consulenza (S), solo per le MPMI sono, inoltre, richiesti i documenti che seguono:

- a) Curriculum vitae del fornitore dei servizi di consulenza proposto per la realizzazione delle singole attività di cui si compone il servizio. Il curriculum vitae deve contenere la descrizione delle competenze e delle esperienze tecnico-professionali nel settore di riferimento del servizio fornito;
- b) Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dai Soggetti eroganti i servizi di consulenza ai sensi e per

gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, con la quale si attesti l'insussistenza di rapporti relativi alla qualifica di amministratori, sindaci, soci, dipendenti, rapporti di coniugio o di parentela entro il secondo grado con il Soggetto beneficiario della consulenza.

6. Il Soggetto istruttore procede all'esame della domanda presentata e alla sua valutazione nel rispetto dei criteri riportati nella tabella seguente. Il mancato conseguimento dell'esito positivo delle verifiche condotte sui criteri di cui alla Tabella 7, salvo quanto previsto per la lettera C) e dalla lettera N), determina l'esclusione del Soggetto proponente.

Tabella 7 - Criteri di valutazione della Domanda di accesso al Contratto di Investimento

Criteri di valutazione	Descrizione elementi di valutazione	Esito Valutazione
A. Coerenza con gli esiti della fase negoziale	Rispetto delle condizioni e prescrizioni previste nel verbale conclusivo della negoziazione	Esito positivo Esito negativo
B. Adeguatezza tecnico-organizzativa del soggetto proponente in relazione alla proposta	In analogia con quanto previsto per il corrispondente elemento della Tabella 6	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
C. Ricorrenza delle condizioni per la determinazione dell'intensità di aiuto in misura superiore al valore percentuale minimo indicato nelle Tabelle 1 e 2 di cui all'articolo 7 del presente Avviso	Verifica della perdurante validità delle condizioni dichiarate in sede di MI per il corrispondente elemento della Tabella 6	Confermata=Esito positivo Non confermata= Riduzione intensità da massima ad altro valore indicato in tabella 1-2 comma 4 articolo 7 dell'Avviso
E. Coerenza della Proposta di Investimento con l'Obiettivo Specifico RSO1.3. Rafforzare la crescita sostenibile e la competitività delle PMI e la creazione di posti di lavoro nelle PMI, anche grazie agli investimenti produttivi (FESR) e RSO2.1. Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (FESR), RSO2.2. Promuovere le energie rinnovabili in conformità della direttiva (UE) 2018/2001[1] sull'energia da fonti rinnovabili, compresi i criteri di sostenibilità ivi stabiliti, RSO2.3. Sviluppare sistemi, reti e impianti di stoccaggio energetici intelligenti al di fuori dell'RTE-E RSOS 4.6 Rafforzare il ruolo della cultura e del turismo sostenibile nello sviluppo economico, nell'inclusione sociale e nell'innovazione sociale (FESR) o con l'Obiettivo Specifico Obiettivo specifico: JSO8.1. Consentire alle regioni e alle persone di affrontare gli effetti sociali, occupazionali, economici e ambientali della transizione verso gli obiettivi 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e un'economia climaticamente neutra dell'Unione entro il 2050, basati sull'accordo di Parigi (JTF)	In analogia con quanto previsto per il corrispondente elemento della Tabella 6	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
F. Coerenza della Proposta di Investimento con il PRS 2024-2029, Ambito Strategico 2.9, Strategie 2.9.1 e 2.9.5 o con la S3 Regionale	In analogia con quanto previsto per il corrispondente elemento della Tabella 6	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
G. Chiarezza della Proposta di Investimento, fattibilità tecnica e rispetto del principio DNSH e climate proofing	In analogia con quanto previsto per il corrispondente elemento della Tabella 6 e alla luce dei documenti prodotti ai sensi delle disposizioni contenute nei commi 3 e 4 dell'articolo 11, nonché delle eventuali prescrizioni e condizioni formulate a conclusione della fase negoziale	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
H. Sostenibilità ambientale ed energetica della Proposta di Investimento <i>NB Elemento da applicare ove la Proposta di Investimento abbia ad oggetto le tipologie di investimento di cui all'articolo 4, comma 2 lettere a) e/o b)</i>	In analogia con quanto previsto per il corrispondente elemento della Tabella 6 e alla luce dei documenti prodotti ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 11, nonché delle eventuali prescrizioni e condizioni formulate a conclusione della fase negoziale Si specifica che il rapporto di cui al punto 6.2 della Tabella 6 contenuto nel Progetto aziendale non deve essere inferiore al rapporto indicato in MI e già validato in fase negoziale	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo

Criteri di valutazione	Descrizione elementi di valutazione	Esito Valutazione
I. Innovazione della struttura e/o dell'offerta turistica attraverso soluzioni per lo sviluppo del turismo accessibile e inclusivo <i>NB Elemento da applicare ove la Proposta di Investimento abbia ad oggetto la tipologia di investimento di cui all'articolo 4, comma 2 lettera c)</i>	In analogia con quanto previsto per il corrispondente elemento della Tabella 6 e alla luce dei documenti prodotti ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 11, nonché delle eventuali prescrizioni e condizioni formulate a conclusione della fase negoziale Si specifica che il rapporto di cui al punto 7.2 della Tabella 6 contenuto nel Progetto aziendale non deve essere inferiore al rapporto indicato in MI e già validato in fase negoziale	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
L. Innovazione dell'organizzazione e/o di processo e/o dei prodotti/servizi attraverso soluzioni di digitalizzazione <i>NB Elemento da applicare ove la Proposta di Investimento abbia ad oggetto la tipologia di investimento di cui all'articolo 4, comma 2 lettera d)</i>	In analogia con quanto previsto per il corrispondente elemento della Tabella 6 e alla luce dei documenti prodotti ai sensi delle disposizioni contenute nel comma 4 dell'articolo 11, nonché delle eventuali prescrizioni e condizioni formulate a conclusione della fase negoziale Si specifica che il rapporto di cui al punto 8.2 della Tabella 6 contenuto nel Progetto aziendale non deve essere inferiore al rapporto indicato in MI e già validato in fase negoziale	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo
M. Sostenibilità economica e finanziaria della Proposta di Investimento	Attribuito in presenza di valutazione bancaria positiva, solidità patrimoniale dell'impresa e presenza di garanzia da parte di terzi	Valutazione positiva=Esito positivo Valutazione negativa=Esito negativo
N. Qualità del Piano dei Servizi	In analogia con quanto previsto per il corrispondente elemento della Tabella 6 e alla luce dei documenti prodotti	Confermata=Esito positivo Non confermata=Esito negativo In caso di esito negativo il Piano dei Servizi non è ammesso a finanziamento

7. Nel verbale attestante gli esiti della valutazione il Soggetto istruttore dovrà dare evidenza del rispetto di tutte le prescrizioni e condizioni previste nel verbale conclusivo della negoziazione. Con riferimento alla verifica climatica, ove in esito allo screening sia emersa la necessità dell'analisi di dettaglio e questa non sia stata completata e prodotta unitamente alla Domanda, il Soggetto istruttore nel verbale dovrà indicare la necessità di completare la verifica climatica come condizione sospensiva per la sottoscrizione del Contratto di investimento, che dovrà comunque intervenire pena decadenza entro il termine di cui al successivo articolo 12, comma 2.

8. Nel corso dell'istruttoria, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 del DPR n. 66/2025, potrà essere acquisita una perizia di stima giurata che attesti la congruità della spesa, redatta da un tecnico indipendente selezionato dal Soggetto istruttore.

9. In presenza di richiesta di intervento finanziario a valere sul Fondo competitività dovrà essere acquisita una perizia di stima giurata predisposta secondo le linee guida ABI, redatta da tecnico indipendente selezionato dal Soggetto istruttore, con oneri a carico del Soggetto proponente. Ove ne ricorrano le condizioni il Soggetto istruttore può motivatamente richiedere un aggiornamento della perizia, con oneri a carica del Soggetto proponente.

Art. 12 Concessione delle agevolazioni

1. L'Amministrazione regionale, entro il termine di 30 giorni dalla ricezione degli esiti positivi dell'istruttoria condotta ai sensi dell'articolo precedente, adotta la Determinazione di concessione delle agevolazioni e di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto di Investimento.

2. Il Contratto di Investimento, da sottoscrivere pena decadenza entro il termine di 60 giorni dalla trasmissione della Determinazione di concessione, reca impegni e obblighi del Beneficiario, regola le modalità di erogazione delle agevolazioni in forma di sovvenzione, le condizioni che possono determinare la revoca delle stesse, gli obblighi connessi al monitoraggio e alle attività di accertamento finale, nonché di controllo ed ispezione.

3. Nel caso di combinazione tra strumento finanziario e sovvenzione le due forme distinte di sostegno sono erogate dall'organismo che attua lo strumento finanziario e il Contratto di Investimento è stipulato secondo le

modalità ed i termini previsti dal Fondo Competitività.

4. In occasione dell'erogazione del saldo, a conclusione del Progetto, l'Amministrazione regionale conferma le agevolazioni concesse o procede, ove ne ricorrano le condizioni, alla revoca parziale o totale dell'aiuto, con adozione degli ulteriori provvedimenti conseguenti.

Art. 13 Obblighi del beneficiario

1. Con la sottoscrizione del Contratto di Investimento il Beneficiario assume i seguenti obblighi:

- a) realizzare l'intero Progetto, in modo organico e funzionale, secondo quanto indicato nella documentazione presentata ai fini della concessione dell'agevolazione e nel Contratto di Investimento e nel rispetto dei termini stabiliti dall'Avviso, con specifico riferimento a:
 - i. l'articolazione temporale prevista nel Contratto, con particolare riguardo agli obblighi connessi all'ultimazione del Progetto e alle comunicazioni conseguenti;
 - ii. le modalità di copertura finanziaria del Progetto approvato, fermo restando quanto indicato all'articolo 15 in materia di variazioni;
 - iii. l'apporto di mezzi finanziari esenti da qualunque elemento di aiuto pubblico, per un importo pari ad almeno il 25% del totale delle spese ritenute ammissibili alle agevolazioni;
- b) garantire il mantenimento occupazionale per 36 mesi dalla conclusione del progetto;
- c) comunicare qualsiasi variazione delle condizioni di ammissibilità che dovessero intervenire a seguito del provvedimento di concessione;
- d) comunicare preventivamente qualsiasi variazione della sede, dell'attività e della compagine sociale/associativa;
- e) comunicare tempestivamente l'eventuale richiesta di ammissione a procedure concorsuali, o la proposizione di istanze di fallimento, o di azioni giudiziarie da parte di terzi;
- f) osservare gli obblighi di comunicazione previsti dalle disposizioni del presente Avviso in materia di variazioni soggettive e oggettive;
- g) fornire tempestivamente ogni informazione in merito a errori o omissioni che possano dar luogo a riduzione o revoca del contributo, nonché su eventuali procedimenti di carattere giudiziario, civile, penale o amministrativo, che dovessero interessare l'operazione cofinanziata;
- h) garantire il rispetto delle disposizioni in materia di cumulo e del divieto del doppio finanziamento;
- i) garantire il rispetto del principio di stabilità delle operazioni ai sensi dell'articolo 65 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, pena rimborso da parte del Beneficiario delle agevolazioni concesse entro cinque anni dall'erogazione del saldo nel caso di:
 - cessazione o trasferimento dell'attività produttiva al di fuori del territorio della Regione Autonoma della Sardegna o, nel caso di finanziamento a valere sul PN JTF Italia 2021-2027, al di fuori dei territori eleggibili;
 - cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un organismo di diritto pubblico;
 - modifica sostanziale della natura, degli obiettivi o delle condizioni di attuazione del Progetto, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.
- j) non effettuare alcuna delocalizzazione verso lo stabilimento in cui deve svolgersi il Progetto nei due anni successivi al completamento dello stesso;
- k) non distogliere dall'uso previsto, senza esplicita autorizzazione dell'Amministrazione regionale, le immobilizzazioni materiali o immateriali agevolate prima che siano trascorsi 5 anni dall'erogazione del saldo. Nel caso in cui, nel suddetto periodo, alcuni beni diventino obsoleti o inutilizzabili, è possibile procedere, previa comunicazione all'Amministrazione regionale, alla loro sostituzione;
- l) garantire che sia mantenuto un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile appropriata per tutte le transazioni relative all'intervento, ferme restando le norme contabili nazionali (art. 74, comma 1, punto i Reg. (UE) 2021/1060);

- m) effettuare i pagamenti mediante forme di pagamento che garantiscano la tracciabilità in capo al beneficiario e al fornitore come bonifico bancario o assegno non trasferibile intestato al fornitore, con evidenza dell'addebito sul c/c dell'impresa o moneta elettronica. effettuare i pagamenti dei titoli di spesa attraverso modalità che consentano la loro piena tracciabilità e la loro riconducibilità ai titoli di spesa a cui si riferiscono;
- n) garantire la conservazione di tutti gli elaborati, documenti amministrativi e giustificativi di spesa per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è erogato il saldo (art. 82 Regolamento (UE) 2021/1060);
- o) corrispondere a tutte le richieste di informazioni, dati e rapporti tecnici periodici disposte dall'Amministrazione regionale o dal Soggetto istruttore allo scopo di effettuare il monitoraggio del Progetto agevolato;
- p) consentire in qualsiasi momento, per un periodo di almeno 5 anni dall'erogazione del saldo ispezioni e verifiche tecniche o amministrative e qualunque controllo, anche da parte di fiduciari o incaricati del Soggetto istruttore, questi muniti di espressa delega, o dell'Amministrazione regionale, nonché a fornire tutta la documentazione e le informazioni che verranno richiesti per l'accertamento delle spese sostenute e la verifica del rispetto dei vincoli di legge e del Contratto di Investimento;
- q) garantire il rispetto dei principi orizzontali di cui all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1060/2021, relativi al rispetto dei diritti fondamentali e alla conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; alla parità tra uomini e donne, l'integrazione di genere e l'integrazione della prospettiva di genere; alla non discriminazione fondata su genere, origine razziale o etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale; all'accessibilità per le persone con disabilità; allo sviluppo sostenibile e alla tutela ambientale;
- r) garantire il rispetto del principio di "non arrecare un danno significativo" agli obiettivi ambientali di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/85;
- s) garantire il rispetto della legislazione applicabile in materia di prevenzione del riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo;
- t) garantire l'applicazione della legislazione vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii.);
- u) garantire l'applicazione nei confronti dei lavoratori le norme sul lavoro e quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro;
- v) rispettare nell'attuazione dell'investimento le norme edilizie, urbanistiche, paesaggistiche, ambientali e le specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario;
- w) porre in essere azioni informative e pubblicitarie che diano visibilità alle iniziative cofinanziate dalla Regione con l'intervento comunitario, in conformità agli obblighi in materia di informazione e comunicazione previsti dagli artt. 47 e 50 del Regolamento (UE) n. 2021/1060;
- x) accettare di essere incluso nell'elenco dei soggetti beneficiari pubblicato sui portali istituzionali della Regione, dello Stato e dell'Unione europea, dei dati in formato aperto relativi al beneficiario e al progetto cofinanziato (come richiesto dall'art. 49, comma 3, del Regolamento (UE) 2021/1060);
- y) accettare e rispettare tutte le disposizioni contenute nelle Direttive, nel Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR FESR 2021-2027, nell'Avviso e nel Contratto di Investimento.

Sezione IV - Realizzazione della Proposta di Investimento

Art. 14 Attuazione dell'iniziativa

1. Il Beneficiario è tenuto a realizzare la Proposta di investimento conformemente a quanto previsto nelle Direttive, nell'Avviso, nel Disciplinare e nel Contratto, sia per quanto concerne l'aspetto tecnico sia per quanto riguarda le voci e i relativi valori di spesa ammessi.
2. Il Beneficiario, salvo quanto previsto dal seguente capoverso, deve avviare il Progetto entro 6 mesi dalla data di stipula del Contratto di Investimento, pena revoca delle agevolazioni.

3. Nel caso in cui per la realizzazione del Progetto sia prevista l'acquisizione di titoli abilitativi il Beneficiario, entro il termine decadenziale di 120 giorni dalla sottoscrizione del Contratto di Investimento, deve produrre la documentazione comprovante il rilascio degli stessi nel rispetto della normativa urbanistica, paesaggistica e ambientale vigente. La predetta documentazione dovrà, in ogni caso, essere presentata ai fini dell'ottenimento della prima erogazione richiesta a titolo di anticipazione.
4. Il Beneficiario comunica annualmente, entro il mese di febbraio, lo stato di avanzamento del Progetto secondo le modalità previste al comma successivo, segnalando gli scostamenti rispetto ai dati indicati nel cronoprogramma approvato.
5. Il Progetto deve essere completato entro il termine massimo di 42 mesi dalla stipula del Contratto di Investimento e, in ogni caso, non oltre il 30.08.2029, o in caso di agevolazioni concesse a valere sul PN JTF Italia 2021-2027 entro il termine del 31.12.2026.
6. Entro i 30 giorni successivi all'ultimazione, il Beneficiario deve trasmettere specifica dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dal legale rappresentante, nelle forme previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la data di ultimazione del Progetto.

Art. 15 Variazioni

1. La variazione in corso di esecuzione dell'attività economica individuata dal codice ATECO o della tipologia di iniziativa del Progetto determina la revoca totale delle sovvenzioni concesse.
2. Fermo restando quanto indicato al precedente comma 1, variazioni oggettive afferenti al Progetto o soggettive riguardanti i Soggetti beneficiari, possono essere ammesse nei limiti e alle condizioni riportate nei seguenti commi.
3. Le variazioni consistenti in variazioni di spesa contenute nel limite del 20% delle Spese Ammesse possono essere apportate, successivamente alla sottoscrizione del Contratto di Investimento, nel rispetto del quadro delle Spese ammissibili, e comunicate all'Amministrazione regionale senza necessità di approvazione da parte di quest'ultima. La variazione non può in nessun caso determinare un aumento delle sovvenzioni concesse.
4. In tutti gli altri casi le variazioni sono soggette ad autorizzazione espressa da comunicare entro il termine di 30 giorni decorrenti dalla richiesta presentata dal Beneficiario all'Amministrazione regionale e al Soggetto istruttore.
5. La richiesta è comprensiva di una sintetica relazione che evidenzia e motiva gli scostamenti previsti rispetto alle caratteristiche originarie del Progetto e corredata dal prospetto dei costi riformulato sulla base delle richieste di modifica, entrambi sottoscritti da persona in grado di impegnare legalmente il Beneficiario, nonché, in caso di Contratto di rete, dalla persona responsabile dell'organo comune. Le nuove spese indicate dovranno risultare comunque coerenti con il quadro generale del Progetto e con tutte le norme in tema di ammissibilità della spesa e rispettare i limiti indicati.
6. Ai fini dell'autorizzazione delle variazioni proposte, il Soggetto istruttore, con apposita istruttoria tecnica, verifica la permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità della Proposta di Investimento, la permanenza dell'organicità, della funzionalità del Progetto e dei requisiti sostanziali posti alla base della concessione delle agevolazioni e ne dà comunicazione all'Amministrazione regionale. Il Soggetto istruttore può richiedere chiarimenti e/o integrazioni documentali assegnando un termine non superiore a 15 giorni a decorrere dalla data di ricezione, con conseguente sospensione del termine di conclusione del procedimento autorizzatorio. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Amministrazione regionale dispone la revoca delle agevolazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.
7. In caso di esito positivo l'Amministrazione comunica al Beneficiario l'accoglimento della richiesta di variazione.
8. Nelle more della conclusione del procedimento autorizzatorio di cui ai commi precedenti è sospesa l'eventuale erogazione dell'agevolazione.
9. A seguito della trasmissione degli esiti istruttori da parte del Soggetto istruttore, l'Amministrazione regionale, ove ne ricorrano le condizioni e nel rispetto del principio di proporzionalità, avvia la procedura di revoca parziale o totale delle agevolazioni e decorsi i termini dall'invio della comunicazione di cui alla L. n. 241/1990, art. 10 bis ed esaminate le eventuali controdeduzioni, conclude il procedimento e procede al recupero del contributo eventualmente erogato.

10. In nessun caso le variazioni possono comportare un aumento della Sovvenzione.

11. Qualora la variazione comporti una riduzione della Spesa Ammessa sotto il limite del 40% si procede alla revoca dell'agevolazione, salvo che il Progetto realizzato sia organico e funzionale e idoneo a conseguire gli obiettivi che ne hanno consentito l'ammissibilità; in tal caso si procederà alla proporzionale rideterminazione dell'agevolazione.

12. Eventuali economie di risorse, dovute a variazioni in diminuzione delle spese oggetto del Progetto, non possono in nessun caso determinare un aumento delle sovvenzioni concesse in relazione ad altre spese previste nel medesimo Progetto.

13. Ove in sede di rendicontazione emergano variazioni al Progetto non preventivamente autorizzate il Soggetto istruttore procede all'esame al fine di verificare se la variazione ne altera i contenuti e/o le modalità di esecuzione in modo significativo, con effetti anche sui risultati originariamente previsti e se altera le condizioni che hanno dato luogo alla valutazione di ammissibilità e congruità del Progetto. In caso positivo il Soggetto istruttore propone all'Amministrazione regionale la revoca totale dell'agevolazione. Negli altri casi sono fatte salve le spese sostenute che non sono state oggetto di variazione, ferma la necessità da parte del Beneficiario di completare il Progetto.

14. Sono definite variazioni soggettive quelle riguardanti i Beneficiari.

15. Le operazioni societarie riguardanti il Beneficiario, che intervengano nel corso di realizzazione del Progetto e fino all'adozione del provvedimento di concessione definitiva delle agevolazioni, quali fusioni, scissioni, cessioni di azienda o di rami aziendali, contratti di affitto o gestione di azienda o di rami aziendali, modifiche significative nella composizione della compagine sociale, devono essere preventivamente comunicate, corredate da adeguata motivazione, al Soggetto istruttore e autorizzate dall'Amministrazione regionale.

16. Il Soggetto istruttore procede all'istruttoria delle comunicazioni di variazione soggettiva, con particolare riferimento all'affidabilità e capacità del nuovo subentrante, alla permanenza dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità. Nel caso in cui tale verifica si concluda con esito negativo l'Amministrazione regionale dispone la revoca delle agevolazioni.

17. Nel caso di operazioni societarie che non comportano l'estinzione del Beneficiario originario e che trasferiscono la responsabilità della realizzazione del Progetto a un soggetto giuridico terzo, intercorse prima dell'erogazione del saldo, le sovvenzioni concesse o erogate possono essere confermate in capo al subentrante a condizione che quest'ultimo:

- a) presenti specifica richiesta di subentro entro i 30 giorni successivi alla data dell'atto di modifica;
- b) possieda le caratteristiche previste dall'Avviso, ivi inclusa la capacità economico-finanziaria, e la medesima natura del Beneficiario originario;
- c) nei casi di cessione di azienda, di ramo di azienda o scissione, il nuovo soggetto continui ad esercitare l'attività svolta dal Beneficiario originario;
- d) assuma, per il periodo residuo, gli obblighi previsti dalle Direttive, dal Disciplinare, dall'Avviso, dall'Atto di Adesione e Obbligo e dal Contratto di Investimento.

18. Qualora l'operazione societaria intervenga tra la data di presentazione della Domanda di accesso al Contratto di Investimento e la Concessione, le domande di subentro non sono ammesse.

19. Se la modificazione interviene successivamente all'erogazione del saldo il soggetto subentrante non acquista lo status di Beneficiario, ma di soggetto obbligato alla stabilità delle operazioni ai sensi dell'art.65 del Reg. (UE) 2021/1060. La mancata presentazione della domanda entro i termini previsti impedisce la liberazione del Beneficiario originale.

20. Laddove, successivamente al trasferimento della Sovvenzione si debba procedere alla revoca totale o parziale delle medesime, il Beneficiario subentrante risponde anche delle somme erogate al Beneficiario originario.

21. La Sovvenzione concessa e non erogata, dalla data di domanda di subentro, o ove altrimenti noto, l'evento di modifica all'Amministrazione regionale, sono interamente liquidati al Beneficiario subentrante.

22. Nel caso di procedure concorsuali diverse dal fallimento, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'affitto temporaneo d'azienda funzionale alla chiusura *in bonis* della procedura concorsuale, a condizione che nel contratto d'affitto sia esplicitamente prevista l'acquisizione dell'azienda a conclusione della stessa.

23. La variazione della dimensione aziendale del Beneficiario successiva alla concessione dell'aiuto non comporta la rideterminazione del contributo concesso. Per variazione della dimensione aziendale si intende il superamento dei limiti dimensionali fissati nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014.

Art. 16 Disposizioni specifiche per le variazioni in caso di aggregazione

1. Le variazioni conseguenti a operazioni societarie che interessa le imprese aderenti al contratto di rete devono essere comunicate nelle forme e nei termini indicati all'articolo precedente.
2. La variazione discendente dalla rinuncia di uno o più imprese componenti la rete di imprese deve essere comunicata al Soggetto istruttore e può essere autorizzata dall'Amministrazione regionale unicamente ove sia confermato il possesso da parte dell'aggregazione delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie idonee per lo svolgimento delle attività progettuali e il conseguimento dei relativi risultati e confermata l'idoneità delle caratteristiche tecniche, economiche e finanziarie del soggetto allo svolgimento dell'iniziativa.
3. La rinuncia dell'impresa aggregata ha come effetto la revoca individuale della Sovvenzione alla stessa concessa e l'eventuale restituzione delle somme percepite.
4. Non è ammessa la rinuncia dell'impresa con ruolo di mandataria, pena revoca dell'agevolazione concessa.

Art. 17 Rendicontazione ed erogazione delle agevolazioni

1. L'erogazione delle agevolazioni avviene, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 12 delle Direttive di attuazione e secondo quanto disposto dal paragrafo 6 del "Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR Sardegna FESR 2021-2027", sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, attestanti la realizzazione dei singoli Piani di cui si compone il Progetto, che non siano inferiori al 30% dell'investimento complessivamente ammesso, e sulla base di documentazione di spesa quietanzata.
2. Su richiesta del Beneficiario, previa presentazione di apposita fidejussione bancaria o di polizza assicurativa, le cui condizioni sono specificate nel Contratto di Investimento, può essere erogata un'anticipazione non superiore al 30% del contributo concesso. La richiesta di anticipazione può essere formulata entro il termine massimo di 12 mesi dalla stipula del Contratto di Investimento.
3. Le richieste di erogazione devono essere trasmesse tramite il Sistema SIPES, sul quale devono, altresì, essere inseriti tutti i documenti, i giustificativi di pagamento e le dichiarazioni richieste ai fini della rendicontazione del Progetto e dell'erogazione delle agevolazioni.
4. Per l'ottenimento delle erogazioni intermedie connesse a stati di avanzamento il Soggetto beneficiario è tenuto a presentare le dichiarazioni di spesa concernenti i pagamenti effettuati, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi di pagamento (mezzi di pagamento, fatture quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente).
5. Ciascun avanzamento deve riguardare categorie o lotti d'opera individuabili per quanto attiene le opere murarie, nonché brevetti e licenze e macchinari, impianti ed attrezzature acquistati e presenti presso l'unità produttiva interessata dal Progetto alla data della richiesta, ad eccezione di quelli per i quali il titolo di spesa documentato costituisce acconto. Per quanto concerne i servizi di consulenza ciascun avanzamento deve riferirsi esclusivamente ai soli servizi integralmente resi.
6. Per l'erogazione del saldo il Beneficiario è tenuto a presentare il rendiconto finale entro 60 giorni dalla data di ultimazione del Progetto, unitamente ai documenti di spesa e ai giustificativi di pagamento relativi all'ultimo stato di avanzamento dei lavori e alle seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, attestanti:
 - a) che l'investimento è concluso e completamente realizzato;
 - b) che tutte le forniture e i servizi sono stati regolarmente pagati per l'intero ammontare;
 - c) la data, qualora si sia già verificata, di regolare entrata in funzione degli impianti e dei macchinari.
7. Il Beneficiario, ai fini della dimostrazione della completa realizzazione del Progetto, produce:
 - a) le autorizzazioni ambientali eventualmente previste dalla normativa di settore qualora già disponibili, o altra documentazione ritenuta equipollente dall'Amministrazione regionale;

b) il certificato di agibilità delle unità produttive interessate dal Progetto agevolato, rilasciato dal Comune competente qualora già disponibile o altra documentazione ritenuta equipollente dall'Amministrazione regionale;

c) relazione ex post attestante il rispetto del principio DNSH e, ove richieste, l'adozione delle misure di adattamento individuate a seguito di analisi dettagliata della verifica climatica.

8. Il Soggetto istruttore, entro 80 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione intermedia e di tutta la documentazione richiesta per il relativo SAL, accertata la completezza e la regolarità della stessa, verificate la pertinenza e la congruità dei singoli beni/spese costituenti lo stato di avanzamento, nonché tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia di erogazione di contributi pubblici, comunica all'Amministrazione regionale e al Beneficiario il buon esito della verifica ai fini all'erogazione dell'agevolazione.

9. A seguito dell'ultimazione del Progetto, il Soggetto istruttore, entro 120 giorni dal ricevimento della richiesta di erogazione del saldo e di tutta la documentazione, verifica la coerenza e la congruità delle singole spese rendicontate, effettua il sopralluogo finale atto a verificare il raggiungimento dei risultati previsti e trasmette all'Amministrazione regionale la relazione finale contenente la proposta di conferma per l'adozione del Provvedimento finale di concessione definitiva o di rideterminazione dell'agevolazione con conseguente revoca parziale o, al ricorrere delle relative condizioni, totale del contributo concesso. L'Amministrazione regionale entro 30 giorni dalla ricezione della relazione finale adotta i provvedimenti di competenza.

10. Qualora nel corso dello svolgimento delle attività suddette, risulti necessario acquisire ulteriori informazioni, dati o documenti rispetto a quelli presentati dal Beneficiario ovvero precisazioni e chiarimenti in merito alla documentazione già prodotta, il Soggetto Istruttore può, una sola volta per ciascuna erogazione, richiederli al Beneficiario mediante la piattaforma SIPES o a mezzo PEC, assegnando un termine non prorogabile per la loro presentazione, non superiore a 30 giorni decorrenti dalla data di ricezione della comunicazione stessa. In caso di mancata o incompleta risposta nei termini assegnati la richiesta di erogazione presentata dal Beneficiario sarà considerata decaduta.

11. Ai fini dell'erogazione delle agevolazioni, anche in corso di realizzazione del Progetto, l'Amministrazione regionale può richiedere perizie e valutazioni da parte di professionisti esterni, con oneri a carico del Beneficiario.

12. Alla data di ciascuna erogazione e ai fini del suo ottenimento il Beneficiario deve dichiarare di essere in possesso dei requisiti di ammissione, e di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno (clausola Deggendorf) oppure se destinatario di un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno di aver provveduto a rimborsarlo o depositarlo in un conto corrente bloccato.

13. Nel caso in cui ai fini dell'attuazione del Progetto il Beneficiario abbia stipulato un contratto di leasing per beni mobili e immobili l'agevolazione è erogata fino a concorrenza delle spese effettivamente sostenute dal beneficiario individuato e secondo una delle seguenti modalità:

a) qualora la società di leasing sia individuata come "beneficiario-concedente", limitatamente ai beni oggetto del contratto di leasing, l'erogazione dell'aiuto è disposta in suo favore, previa sottoscrizione di un accordo convenzionale di trasferimento alla stessa dell'intero importo dell'aiuto concesso sui beni oggetto del leasing. In questo caso la società di leasing trasferisce all'impresa il contributo nel corso della durata del contratto e fino a concorrenza dell'importo dovuto per il macro-canone e i singoli canoni dovuti. Nel caso di investimenti realizzati con più contratti di locazione, la quota di contributo erogata è attribuita prioritariamente ai contratti già entrati in decorrenza, a partire dal primo, nel limite del contributo relativo a ciascun contratto medesimo;

b) qualora il soggetto beneficiario sia individuato come "beneficiario-utilizzatore", l'erogazione dell'aiuto è disposta in suo favore fino a concorrenza dell'importo effettivamente pagato alla società di leasing per il macro-canone e i singoli canoni fino alla data utile per la rendicontazione.

Art. 18 Controlli e monitoraggio

1. L'intervento agevolato è assoggettato a tutti i controlli amministrativi e in loco previsti dalla Commissione Europea ai sensi del Reg. UE n. 2021/1060, per i progetti cofinanziati con fondi europei.

2. L'Autorità di Gestione effettua controlli, anche a campione, presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare: lo stato di realizzazione dell'operazione, il rispetto degli obblighi in materia di informazione e

pubblicizzazione, i documenti di spesa; ciò in conformità con quanto previsto dal presente Disciplinare, dalle Direttive vigenti, dalle procedure attuative, dagli obblighi contrattuali derivanti dall'accesso alle agevolazioni. Il soggetto istruttore fornisce il proprio supporto per garantire il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa acquisendo e rende disponibili i dati, in collaborazione con i soggetti beneficiari, attraverso i sistemi informativi previsti per l'attuazione del Programma Regionale Sardegna FESR 2021-2027.

3. Il Beneficiario ha l'obbligo di consentire e agevolare le attività di controllo delle Autorità del Programma e di quelle nazionali e comunitarie anche fornendo, se richiesto, estratti o copie conformi dei documenti giustificativi relativi alle spese e di altra natura.

4. L'Amministrazione regionale anche per il tramite di soggetti delegati, compreso il Soggetto istruttore, in aggiunta ai controlli effettuati in fase di rendicontazione, può effettuare controlli presso il Soggetto beneficiario allo scopo di verificare lo stato di attuazione del Progetto, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e di quelli derivanti dal Contratto di Investimento, nonché la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte.

5. Per i 5 anni successivi alla data di completamento del Progetto, l'Amministrazione regionale o i soggetti delegati, la Comunità Europea o altre Istituzioni competenti per materia, possono effettuare in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche ritenute opportune, anche a campione, sulle imprese beneficiarie, al fine di verificare il rispetto della normativa vigente e la sussistenza del diritto alla fruizione dei benefici ottenuti.

6. Il Beneficiario è tenuto a collaborare con l'Autorità di Gestione del PR Sardegna FESR 2021-2027 per i controlli sulla stabilità dell'operazione, e cioè per le verifiche atte a confermare che entro 5 anni dal completamento degli investimenti non siano intervenute modifiche causate dalla cessazione dell'attività produttiva o una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione o, per infrastrutture, sia procurato un indebito vantaggio a un'impresa (art. 65 Regolamento (UE) 2021/1060).

7. Qualora a seguito dei controlli effettuati siano rilevate difformità o irregolarità nella realizzazione del Progetto anche rispetto alla documentazione presentata, l'Amministrazione regionale, in caso di conferma di tali difformità o irregolarità, procede alla revoca del provvedimento di concessione e alla conseguente segnalazione alle Autorità competenti.

Art. 19 Revoche e rinunce

1. L'Amministrazione Regionale, in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 13 del Disciplinare recante adempimenti per i beneficiari di operazioni (aiuti) finanziate nel PR FESR 2021-2027, fermo restando quanto previsto in materia di decadenza dall'articolo 75 del D.P.R. 445/2000, procede alla revoca parziale o totale delle agevolazioni concesse, autonomamente o su segnalazione motivata da parte del Soggetto Istruttore, previo eventuale accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dell'impresa, nei seguenti casi in cui:

- a) perdita dei requisiti soggettivi di ammissione a finanziamento durante l'attuazione dell'intervento;
- b) accertata violazione, in via definitiva, da parte degli organismi competenti, degli obblighi applicabili in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro, di rispetto dei contratti collettivi di lavoro e in materia previdenziale ed assicurativa;
- c) mancata dimostrazione del possesso di una sede operativa sul territorio regionale entro la data di autorizzazione alla sottoscrizione del Contratto di Investimento;
- d) mancato possesso da parte del Beneficiario di tutte le autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività imprenditoriale.
- e) non siano stati rispettati gli obblighi previsti in capo al Beneficiario dal predetto Disciplinare, dalla Direttiva, dall'Avviso, dal Contratto di Investimento o dall'Atto di Adesione e Obbligo;
- f) il Beneficiario non consenta i controlli e le verifiche, o tali controlli e verifiche abbiano riscontrato l'esistenza di documenti gravemente irregolari, o in tutto o in parte non rispondenti al vero, incompleti per fatti insanabili imputabili al Beneficiario;
- g) il Beneficiario non realizzi il Progetto entro la data di completamento prevista;
- h) il Progetto realizzato non sia coerente con quello ammesso all'agevolazione, ossia venga accertato in sede di rendicontazione il mancato raggiungimento degli obiettivi del Progetto di Investimento ammesso a Sovvenzione, ovvero sia accertata una variazione sostanziale non preventivamente approvata;

- i) si siano verificate irregolarità, imputabili al Beneficiario e riscontrate, previo contraddittorio, dall'Autorità di Audit; in tal caso la Sovvenzione concessa o erogata è revocata nella misura della rettifica finanziaria applicata dall'Autorità di Audit;
 - j) qualora i beni sovvenzionati siano alienati, ceduti o distratti entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, salvo i casi di subentro;
 - k) qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, il Beneficiario cessi per liquidazione volontaria l'attività di impresa, la ricollochi o sposti i beni oggetto di Sovvenzione al di fuori del territorio della regione Sardegna;
 - l) qualora entro 5 anni, a far data dall'erogazione del saldo, l'attività di impresa cessi a seguito di un fallimento anche fraudolento;
 - m) qualora sia rilevata la violazione del divieto di cumulo. La revoca delle agevolazioni è parziale, qualora il cumulo riguardi singoli beni e qualora tale cumulo sia stato oggetto della specifica dichiarazione prevista successivamente alla concessione provvisoria e prima dell'erogazione delle agevolazioni; la revoca è totale in tutti gli altri casi, in particolare qualora il mancato rispetto venga rilevato nel corso degli accertamenti o delle ispezioni.
 - n) qualora non siano stato rispettato il principio DNSH;
 - o) qualora non siano state adottate le misure di mitigazione di adattamento mirate a ridurre il rischio climatico indicate nella verifica climatica;
 - p) qualora siano gravemente violate specifiche norme settoriali anche appartenenti all'ordinamento comunitario.
2. L'Amministrazione regionale può esercitare il potere di revoca nel caso di gravi ritardi, anche indipendentemente da fatti imputabili al Beneficiario nell'utilizzo o nella rendicontazione delle agevolazioni concesse, che possono compromettere la realizzazione del Progetto nei tempi massimi previsti.
3. In caso di intervento tramite lo strumento finanziario, le ulteriori condizioni di revoca sono stabilite nel relativo Contratto di finanziamento.
4. In caso di revoca parziale dell'agevolazione riferibile a spese accertate non ammissibili, le stesse restano a totale carico del Beneficiario.
5. Nel caso in cui alla data della revoca parziale le erogazioni siano in corso, l'ammontare da recuperare può essere detratto a valere sull'erogazione ancora da effettuare. Nel caso in cui le erogazioni ancora da effettuare risultino di ammontare inferiore a quello da recuperare o nel caso in cui si sia già provveduto all'erogazione a saldo, viene avviata una procedura di recupero, eventualmente coatto, nei confronti del Beneficiario.
6. Ai sensi delle vigenti disposizioni gli aiuti erogati e risultati indebitamente percepiti dovranno essere restituiti maggiorati del tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di adozione del provvedimento di concessione provvisoria incrementato di 5 punti percentuali per il periodo intercorrente tra la data di corresponsione dei contributi e quella di restituzione degli stessi. L'ammontare degli interessi è determinato in via provvisoria alla data di emissione del provvedimento di revoca. Per quanto non diversamente disciplinato dalla normativa regionale in materia, si rinvia al contenuto dell'articolo 9 del D.lgs. n. 123/1998 per quanto applicabile. Nel caso in cui la restituzione sia dovuta per fatti non imputabili all'impresa, i contributi saranno rimborsati maggiorati esclusivamente degli interessi calcolati al tasso ufficiale di riferimento.
7. La mancata restituzione dell'aiuto revocato e il mancato rimborso delle rate dei prestiti comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale ai sensi dell'art. 24 commi 32 e 36 della legge n. 449/1997.
8. In conseguenza della revoca delle agevolazioni, la restituzione dei crediti nascenti dai finanziamenti erogati sono preferiti ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'art. 2751-bis del codice civile e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.
9. Nel caso in cui il Beneficiario intenda rinunciare alla realizzazione del Progetto approvato deve comunicare tempestivamente tale volontà all'Amministrazione regionale e al Soggetto Istruttore, tramite posta elettronica certificata, dichiarando la disponibilità alla restituzione dell'aiuto, degli eventuali interessi e dell'eventuale finanziamento concesso tramite lo strumento finanziario.

Art. 20 Cumulo

1. Gli aiuti di Stato concessi ai sensi del presente Avviso, riferiti a spese ammissibili individuabili ed esentati ai sensi del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. possono essere cumulati con altri aiuti di Stato, purché le misure riguardino diverse spese ammissibili individuabili o, in relazione alle stesse spese ammissibili, unicamente se tale cumulo non porta al superamento dell'intensità di aiuto o dell'importo dell'aiuto più elevato in base alle percentuali fissate dal Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii per la specifica tipologia di costo.
2. Gli aiuti di Stato concessi, ai sensi del presente Avviso, in applicazione al Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii. non possono essere cumulati con gli aiuti "De Minimis" relativamente agli stessi costi ammissibili se tale cumulo porta ad un'intensità d'aiuto superiore ai livelli stabiliti dai singoli regimi di aiuto di cui al capo III del Reg. (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.
3. Le Sovvenzioni concesse ai sensi del presente Avviso non sono cumulabili con gli incentivi la cui normativa non prevede la cumulabilità con altre sovvenzioni a fondo perduto.

Sezione V - Disposizioni finali

Art. 21 Informazioni sul Procedimento amministrativo

1. Le informazioni sul presente Avviso sono disponibili sul sito www.regione.sardegna.it ed eventuali chiarimenti possono essere richiesti all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione al seguente indirizzo di posta elettronica: crp@pec.regione.sardegna.it.
2. In osservanza dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si comunica quanto segue:
 - La struttura competente per l'attuazione del presente Avviso è l'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio - Centro Regionale di Programmazione.
 - Il procedimento è avviato a seguito del ricevimento della Manifestazione di interesse.
 - Il Responsabile del procedimento è l'ing. Marco Naseddu, dipendente del Centro Regionale di Programmazione.
 - Il diritto di accesso di cui all'art. 22 della Legge 241/90 e ss.mm.ii. è esercitato, mediante richiesta motivata scritta indirizzata alla Regione Autonoma della Sardegna - Centro Regionale di Programmazione, via Cesare Battisti, snc - 09123 Cagliari (CA) - PEC crp@pec.regione.sardegna.it.

Art. 22 Soggetto istruttore e gestore

1. Per il supporto nell'attività amministrativa, tecnico-economica e finanziaria relativa agli interventi di cui al presente Avviso, comprendenti la ricezione, la valutazione e l'approvazione delle domande di agevolazione, il controllo e il monitoraggio dell'agevolazione e l'erogazione della stessa in caso di combinazione con il Fondo di Competitività, l'Amministrazione regionale si avvale della SFIRS S.p.A., in qualità di società in house della Regione Sardegna.
2. La SFIRS S.p.A. società in house della Regione Autonoma della Sardegna è individuata quale Soggetto istruttore del Contratto di Investimento e Soggetto gestore del Fondo di Competitività.

Art. 23 Informativa sul trattamento dei dati personali

1. La Regione Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P. IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale pro tempore (in seguito, "Titolare"), in qualità di Titolare per il trattamento dei dati, informa, ai sensi degli Artt. 13 e 14 Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, "GDPR"), che i dati saranno trattati con le modalità e per le finalità evidenziate di seguito.
2. Il Titolare tratta i dati personali e/o identificativi (ad esempio: nome, cognome, ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento), in seguito "dati personali" o anche "dati", ai fini della concessione di incentivi a valere sul Contratto di Investimento. I dati personali sono trattati ai sensi dell'art. 6 lett. a) ed e) del GDPR, per le seguenti finalità: gestione e individuazione dei beneficiari del Contratto di

Investimento, gestione e monitoraggio dell'intervento agevolato, al fine del raggiungimento degli obiettivi della presente Procedura.

3. Il trattamento dei dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all'art. 4 n. 2 del GDPR e precisamente: la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo, sia elettronico e/o automatizzato e saranno archiviati presso l'archivio del Centro Regionale di Programmazione, oltre che eventualmente inseriti in ulteriori banche dati detenute dalla Regione.

4. Il Titolare tratterà i dati personali contenuti nei documenti giustificativi relativi alle spese sostenute per le operazioni finanziate dal presente Avviso per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di conclusione dell'operazione e in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati.

5. Per quanto concerne, invece, il trattamento dei dati ai fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, sarà applicato l'art. 89 del GDPR, e, ove sia possibile senza pregiudicare gravemente o rendere impossibile il conseguimento di tali finalità, saranno introdotte misure tecniche ed organizzative al fine di garantire il principio della minimizzazione dei dati.

6. I dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui al punto 2 a dipendenti e collaboratori del Titolare, di un suo delegato, o di eventuali Responsabili esterni del trattamento, nella loro qualità di autorizzati al trattamento e/o di amministratori di sistema. Senza la necessità di un espresso consenso ai sensi dell'art. 6 lett. b) ed e) del GDPR, il Titolare potrà comunicare i dati per le finalità di cui al punto 2 ad altre partizioni amministrative della Regione Autonoma della Sardegna, quali Autorità di Gestione dei fondi, Uffici preposti ai controlli di I livello, Uffici preposti ad attività di Audit, Uffici preposti alle attività di gestione contabile e di bilancio, uffici preposti alle attività di trasparenza ecc. nonché a quei soggetti, anche esterni alla Regione, per i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o avvenga sulla base di specifica autorizzazione ad effettuare il trattamento per l'espletamento delle finalità suddette.

7. I dati personali sono conservati su server della Regione Autonoma della Sardegna e nell'archivio cartaceo, all'interno dell'Unione Europea. Il conferimento dei dati personali per le finalità di cui al punto 2 è obbligatorio in quanto strettamente necessario ai fini dello svolgimento delle attività connesse al procedimento e l'eventuale opposizione o richiesta di cancellazione da parte dell'interessato comporta l'impossibilità di partecipare o portare avanti la procedura. Le domande presentate dovranno essere corredate, a pena di esclusione, da esplicita dichiarazione del rappresentante legale del Soggetto proponente di presa visione dell'informativa e assenso al trattamento.

8. Tutte le dichiarazioni da rendere sono contenute nell'Apposito modulo online per la presentazione della domanda e sono indispensabili per consentire la valutazione delle attività, nonché le attività di gestione, monitoraggio fisico e finanziario e di verifica amministrativa e contabile previste dalla normativa.

9. Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7 Codice Privacy e art. 15 GDPR e precisamente:

- di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che li riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;

- di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati;

- di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero, quando vi hanno interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

- di opporsi, in tutto o in parte per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che li riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta. Ove applicabili, hanno altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di

rettifica, diritto all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all'Autorità Garante.

10. È possibile in qualsiasi momento esercitare i propri diritti inviando una raccomandata a/r a Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito, Assetto del territorio, Centro Regionale di Programmazione oppure una PEC all'indirizzo: crp@pec.regione.sardegna.it.

11. Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati il Titolare del trattamento è la Regione Autonoma della Sardegna, con sede legale in Cagliari, Viale Trento 69, Codice Fiscale e P.IVA 80002870923, legalmente rappresentata dal Presidente pro tempore della Giunta Regionale. Il delegato del Titolare per il trattamento dei dati inerenti ai procedimenti in carico al Centro Regionale di Programmazione è il Direttore generale pro tempore.

12. La Protezione dei dati della R.A.S. è in capo all'Ufficio Speciale Responsabile della Protezione dati del Sistema Regione i cui riferimenti, reperibili sul Sito istituzionale della Regione o contattando l'URP della Presidenza, sono: +39 0706065735; rpd@pec.regione.sardegna.it; rpd@regione.sardegna.it.

Art. 24 Comunicazioni

1. Il Beneficiario deve trasmettere tutte le comunicazioni e la documentazione inerente al Progetto ammesso esclusivamente tramite l'apposito Sistema informativo per la gestione del processo di erogazione e sostegno della Regione Autonoma della Sardegna (SIPEs).

2. Per le funzionalità non supportate dalla piattaforma, o per comunicazioni inerenti a variazioni e/o a rinunce, il Beneficiario comunicherà alla Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio - Centro Regionale di Programmazione all'indirizzo P.E.C. crp@pec.regione.sardegna.it e alla SFIRS all'indirizzo P.E.C. sfirs@legalmail.it.

Art. 25 Disposizioni Finali

1. Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna e sul BURAS.

2. Il presente Avviso potrà subire modifiche nel corso della sua vigenza.

3. Sul sito internet istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna, saranno pubblicate eventuali modifiche, aggiornamenti e chiarimenti sulla procedura.

4. La pubblicazione del presente Avviso e di tutti gli atti relativi alla presente procedura sul sito sopra indicato ha valore di notifica nei confronti degli interessati.

5. L'Amministrazione Regionale si riserva di utilizzare eventuali norme di riferimento subentranti in materia di aiuti, in relazione ai nuovi orientamenti comunitari vigenti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.

7. Tutte le informazioni concernenti il presente Avviso e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione al seguente indirizzo di posta elettronica: crp@pec.regione.sardegna.it.

Appendice: Definizioni

1. Ai fini del presente Avviso sono adottate le seguenti definizioni.

- a) **Soggetto proponente:** l'impresa in forma individuale o congiunta che intende realizzare investimenti nel territorio regionale attraverso una specifica Proposta di Investimento capace di generare significative ricadute a livello locale.
- b) **Manifestazione di Interesse (MI):** strumento informativo attraverso il quale il soggetto proponente comunica la propria disponibilità a essere sovvenzionato.
- c) **Impresa:** qualsiasi soggetto che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica.
- d) **MPMI:** Micro Piccola e Media impresa così come definita nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- e) **GI:** Grande impresa, quella che non soddisfa i requisiti dell'I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- f) **Lavoratore Autonomo:** il lavoratore la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, ivi incluso il libero professionista iscritto agli ordini professionali e l'esercente una delle professioni non organizzate in ordini o collegi di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 14 gennaio 2013, n. 4.
- g) **Impresa autonoma:** qualsiasi impresa non classificata come impresa associata o collegata, sulla base delle definizioni di cui all'art.3 dell'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- h) **Impresa in difficoltà:** si intende l'impresa che si trova nelle condizioni di cui all'art.2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER).
- i) **Bandi:** i bandi, gli avvisi o i provvedimenti comunque denominati adottati per l'attivazione degli incentivi.
- j) **Beneficiario:** l'impresa, in forma individuale o congiunta, ammessa a beneficiare delle misure agevolative previste dal Contratto di investimento.
- k) **Agevolazione:** il vantaggio economico previsto dall'Avviso a valere su risorse pubbliche, avente o meno le caratteristiche di aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riconosciuto in una delle forme di cui all'articolo 12.
- l) **Contratto di Investimento:** è la misura di sostegno, per il conseguimento di finalità predeterminate dall'Amministrazione regionale, che sostiene investimenti di grandi dimensioni anche attraverso la combinazione di sovvenzioni e strumenti finanziari.
- m) **Contratto di rete:** si intende lo strumento disciplinato dall'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni. Il contratto di rete deve configurare una collaborazione effettiva, stabile e coerente rispetto all'articolazione delle attività, espressamente finalizzata alla realizzazione della Proposta di Investimento presentata.
- n) **Contributo a fondo perduto:** forma di agevolazione che prevede trasferimento di risorse al beneficiario non soggette a restituzione, variamente denominate sulla base delle finalità o dei costi sostenuti, indipendentemente dal trattamento fiscale o contabile.
- o) **Contributo in conto impianti:** contributo diretto a sostenere investimenti in beni strumentali ammortizzabili e commisurato al costo degli stessi investimenti.
- p) **Finanziamento agevolato:** la forma di agevolazione che prevede l'erogazione al beneficiario di un finanziamento soggetto a rimborso ad un tasso inferiore rispetto a quello di mercato.
- q) **Investimenti materiali:** sono gli "attivi materiali", vale a dire gli attivi consistenti in terreni, immobili e impianti, macchinari e attrezzature.
- r) **Investimenti immateriali:** sono gli attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
- s) **Aiuti a finalità regionale agli investimenti:** aiuti a finalità regionale concessi per un investimento iniziale o per un investimento iniziale a favore di una nuova attività economica.
- t) **Fase negoziale:** la fase che si avvia con la presentazione della manifestazione di interesse e che in

caso di positiva conclusione dell'esame autorizza i soggetti proponenti alla presentazione della domanda di accesso al Contratto di Investimento.

u) **Fondo di Competitività delle imprese (Fondo di Competitività):** lo strumento finanziario regionale attraverso il quale sono erogati prestiti a condizioni di mercato.

v) **Proposta di Investimento (Progetto):** il programma di investimenti presentato dal soggetto proponente sulla base del modello allegato alla domanda di accesso, comprensivo di eventuali spese non ammissibili e/o coperte da altre fonti di finanziamento. Il Progetto è finalizzato a descrivere la situazione dell'impresa, il programma di investimenti eventualmente articolato in più azioni con indicazione delle azioni eventualmente in capo alle imprese associate, gli obiettivi previsti in termini di attività, mercato e ricadute sul territorio regionale, i conti economici di previsione e le modalità di copertura del fabbisogno finanziario del Progetto medesimo. Ciascun Progetto deve essere organico e funzionale, da solo idoneo, cioè, a conseguire gli obiettivi produttivi ed economici prefissati dall'impresa.

w) **Piano di Servizi di consulenza:** si intende un Piano finalizzato alla risoluzione di problematiche di tipo gestionale, tecnologico, organizzativo, commerciale, produttivo e finanziario delle imprese. È costituito da uno o più servizi coerenti tra loro. Il Piano deve essere definito sulla base di una autodiagnosi aziendale che tenga conto dei punti di forza e di debolezza, dei vincoli e delle opportunità. Attraverso questa autodiagnosi, l'impresa individua i servizi esterni da acquisire al fine di superare le criticità e cogliere le opportunità necessarie ad accrescere il suo livello competitività.

x) **Infrastrutture, impianti o attrezzature per l'erogazione di servizi funzionali, integrati e accessori:** si intendono gli interventi strettamente collegati alla struttura alberghiera finalizzati a migliorare la qualità complessiva del servizio offerto, anche ai fini della stagionalizzazione dei flussi o della diversificazione dell'offerta, quali ad esempio la realizzazione di sale congressi, piscine, ristoranti e bar, market, impianti sportivi, impianti ricreativi (discoteche, sale da ballo, teatri) parcheggi e garage, attrezzature per la nautica, servizi termali, centri per il benessere della persona, ecc..

y) **Sostenibilità ambientale ed energetica della Proposta di investimento:** ai fini dell'applicazione dell'elemento di valutazione riportato nella Tabella 6 sono ricomprese sotto tale definizione le seguenti voci di spesa:

- i. demolizioni selettive
- ii. utilizzo di materiali riciclati e/o riciclabili, di materiali naturali o bio-based
- iii. impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e sistemi di accumulo o impianti di cogenerazione (ad eccezione delle connesse opere murarie)
- iv. efficientamento energetico delle strutture e degli impianti
- v. domotica e altre soluzioni intelligenti per la gestione e il monitoraggio dei consumi
- vi. sistemi di recupero del calore
- vii. soluzioni che migliorino la gestione delle acque e/o a impatto idrico minimo (es. raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche, irrigazione delle aree a verde ad elevata efficienza idrica, impiego di sistemi di riduzione di flusso, di controllo di portata, di controllo della temperatura dell'acqua, ecc.)
- viii. acquisto di apparecchiature / hardware dotate di etichetta ambientale di tipo I, secondo la UNI EN ISO 14024, ad esempio TCO Certified, EPEAT 2018, Blue Angel, TÜV Green Product Mark o di etichetta equivalente
- ix. arredi in legno certificato FSC® o PEFC™ o pannelli di legno riciclato o con un contenuto in plastica riciclata o bio-based superiore al 30% in peso della plastica presente (ad es. con certificazione Remade in Italy), accessori in fibre naturali
- x. infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici
- xi. sistemi per la fitodepurazione delle acque reflue
- xii. infrastrutture verdi che supportano la produzione di servizi ecosistemici (es. sistemi di infiltrazione naturale delle acque meteoriche nei suoli, quinte alberate per l'inserimento paesaggistico, utilizzo di essenze di origine autoctona e capaci di sostenere la biodiversità, realizzazione di elementi di verde costruito, ecc)
- xiii. acquisto di apparecchi sottoposti a etichettatura energetica ai sensi del Regolamento (EU) 2017/1369 (es. apparecchi di cottura, apparecchi di refrigerazione, sistemi di riscaldamento, raffrescamento e aereazione, prodotti elettronici, sorgenti luminose, ...) con classe energetica più elevata disponibile sul mercato o quella immediatamente inferiore, oppure dotate di etichetta Energy

Star

- xiv. misure per l'adattamento ai cambiamenti climatici (es. Realizzazione di tetti verdi o ventilati, Aumento della copertura vegetale degli spazi esterni (parcheggi etc.) con essenze autoctone a bassa esigenza idrica, ecc.)
- z) **Unità produttiva:** si intende la struttura/unità locale nella quale si svolge stabilmente l'attività di produzione legata al prodotto o servizio a cui si riferisce il Progetto, anche articolata su più immobili fisicamente separati ma prossimi, o funzionalmente collegati, finalizzata allo svolgimento delle attività di impresa e dotata di autonomia produttiva, tecnica, organizzativa, gestionale e funzionale.
- aa) **Investimento iniziale:** a) investimento in attivi materiali e immateriali relativo a una o più delle seguenti attività: la creazione di un nuovo stabilimento; l'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente; la diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti o servizi non fabbricati o forniti precedentemente in detto stabilimento; o un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo del prodotto o dei prodotti interessati dall'investimento nello stabilimento; b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che è stato chiuso o che sarebbe stato chiuso in assenza di tale acquisizione. La semplice acquisizione di azioni di un'impresa non viene considerata un investimento iniziale. L'investimento di sostituzione non costituisce pertanto un investimento iniziale.
- bb) **Avvio lavori:** si intende la data del primo titolo di spesa riferito al Progetto oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante a ordinare forniture o qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. Non è considerato "avvio dei lavori", l'aver effettuato studi di fattibilità o aver sostenuto oneri concessori prima dell'autorizzazione all'avvio. In ogni caso l'ammissibilità della spesa decorre dal giorno successivo alla registrazione della domanda (cfr. punto 18 dei "considerata" del Reg. n. 651/2014).
- cc) **Data di ultimazione del Progetto/Chiusura lavori:** si intende la data di emissione dell'ultimo dei titoli di spesa ammissibili ovvero, per i beni in leasing, quella relativa all'ultimo verbale di consegna dei beni; per i programmi che comprendono sia beni in leasing che beni acquistati direttamente dall'impresa, la data di ultimazione coincide con l'ultima delle suddette date.
- dd) **Anno a regime:** si intende il primo esercizio contabile successivo a quello in cui è avvenuta la chiusura lavori.
- ee) **Soggetto Istruttore:** si intende il soggetto incaricato delle attività di istruttoria del Contratto di Investimento.
- ff) **Soggetto Gestore:** si intende il soggetto incaricato della gestione del Fondo Competitività.
- gg) **Soggetto beneficiario:** si intende l'impresa, in forma individuale o congiunta, ammessa a beneficiare delle misure previste dal Contratto di Investimento.
- hh) **Mezzi propri:** si intendono nuovi conferimenti effettuati dai soci del Soggetto proponente a titolo di incremento di patrimonio netto, e/o riserve effettivamente disponibili o utili accantonati senza vincoli di destinazione risultanti dall'ultimo bilancio approvato alla data di presentazione della domanda, da vincolare alla realizzazione del Progetto. Nei mezzi propri rientra anche il cash flow di tipo reddituale generato dalla gestione dell'impresa, determinato secondo metodi prudentziali (e pertanto conseguibile con ragionevole certezza), coerente con i principi contabili e congruo rispetto al Progetto. Non è ricompresa nella tipologia "apporto mezzi propri" il c.d. "apporto in natura".
- ii) **Contratto di finanziamento:** si intende il contratto, stipulato tra il Soggetto gestore ed il Soggetto beneficiario, avente ad oggetto la concessione di un prestito a medio e lungo termine, a valere sul Fondo di Competitività.
- jj) **Leasing finanziario (o locazione finanziaria):** si intende il contratto con il quale la banca o l'intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico di cui al D.Lgs. n. 385/1993, si obbliga ad acquistare o a far costruire un bene su scelta e secondo le indicazioni dell'utilizzatore, che ne assume tutti i rischi, anche di perimento, e lo fa mettere a disposizione per un dato tempo verso un determinato corrispettivo che tiene conto del prezzo di acquisto o di costruzione e della durata del contratto. Alla scadenza del contratto l'utilizzatore ha diritto di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito ovvero, in caso di mancato esercizio del diritto, l'obbligo di restituirlo.
- kk) **Sale and lease back (in breve lease back):** si intende l'operazione finanziaria con la quale il proprietario di un bene aliena quest'ultimo ad un intermediario finanziario, che paga il prezzo e, contestualmente, concede il medesimo bene in leasing finanziario allo stesso venditore.

ll) **Mutuo ipotecario**: è il contratto col quale il mutuante (banca/intermediario finanziario) eroga al mutuatario (impresa beneficiaria) una determinata quantità di denaro e il mutuatario si obbliga a restituire il denaro ricevuto in un determinato periodo di tempo. Il mutuo è ipotecario nel caso in cui il rimborso nei confronti della banca/intermediario finanziario sia garantito da un'ipoteca iscritta su uno o più immobili.

mm) **Giorni**: si intendono giorni lavorativi quando non diversamente indicato.

nn) **RNA**: il Registro nazionale degli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre.

2. Trovano, inoltre, applicazione le definizioni previste dall'art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 (GBER) e ss.mm.ii.